

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-07-14, tenutasi alle ore 16:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Ordinaria in convocazione, in seduta

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

IZZO ROBERTO	P	ONTANETTI RINALDO	P
TAI CARLOTTA	P	ROSA GIUSEPPE	P
CHICCHI CLAUDIO	A	BEDESCHI CARLO	P
GASPARRINI MARCO	P	BAGNUOLO FRANCESCO	P
BONANNI TERESA	A	ROMANELLI VALENTINA	A
DEGL'INNOCENTI SIMONA	P	SCARPI FRANCESCO	P
GANASSI MATTEO	P		

Presiede il Sig. GASPARRINI MARCO, assistita dal Segretario Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

<p>Proposta N. 73 Del 22-07-14 Esito Esame: Approvata Oggetto: Comunicazioni del Presidente</p> <p>GASPARRINI: "Ho da fare una comunicazione al Consiglio Comunale. Volevo esprimere una condanna per le violenze internazionali di questi ultimi giorni mi riferisco alla guerra in Medio Oriente e al massacro in Libano. Sono fatti incresciosi che vanno condannati che le pagano anche i civili perché ci sono molti morti anche civili tra cui anche bambini, ecco perché mi sento di esprimere la mia solidarietà alle popolazioni coinvolte e una condanna per questi fatti incresciosi".</p> <p>Di seguito il Presidente del Consiglio dà lettura dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 04.07.2014 dalla N° 52 alla N° 61.</p> <p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>UDITA le comunicazioni del Presidente testè riportate;</p> <p style="text-align: center;">PRENDE ATTO</p>	N. 62
<p>Proposta N. 74 Del 22-07-14 Esito Esame: Approvata Oggetto: Comunicazioni del Sindaco</p> <p>SINDACO: "Verso la fine del mandato precedente avevamo fatto un ordine del giorno relativo ad un incidente dover perse la vita un cittadino alla stazione di Vicchio. Avevamo fatto un ordine del giorno, mandato alle Ferrovie e le Ferrovie ci rispondono. Dò lettura della risposta delle ferrovie. La lettera viene dalla Direzione Commerciale esercizio rete Bologna. Oggetto: Ordine del Giorno del Consiglio Comunale relativo al grave incidente verificatosi alla stazione ferroviaria di Vicchio. <i>In riferimento a quanto in oggetto, ed a riscontro della nota di cui a riferimento, per quanto di nostra competenza si provvede a fornire gli opportuni chiarimenti. E' interesse prioritario da parte di RFI riaffermare la totale sicurezza con la quale viene assicurata la circolazione dei treni, la normativa di legge e quella ferroviaria che regolamentano gli attraversamenti pedonali privi di</i></p>	N. 63

sottopasso per il servizio viaggiatori, sono approfondite e vengono applicate scrupolosamente da parte di tutti gli operatori che sovrintendono alla gestione della circolazione dei treni. Nello specifico, i riferimenti sono: l'art. 21 del D.P.R n. 753 del 1980, l'art. 56 comma 6 del Regolamento Segnali, art. 5 comma 7 delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando. Per quanto concerne la realizzazione di un sottopasso o di un sovrappasso attualmente non vi sono disponibilità finanziarie necessarie per coprire detto provvedimento; RFI è comunque disponibile a prendere in esame compartecipazione finanziarie da parte di Regione e Comune per un intervento congiunto. Premesso che il servizio così come è strutturato è sicuro e non necessita lo spostamento della sede degli incroci tuttavia vi è assoluta disponibilità da parte di RFI a rivedere la programmazione del servizio ferroviario per quanto concerne la progettazione dell'orario considerando che è di competenza esclusiva della Regione predisporre i servizi di trasporto ferroviario locale su rete stradale. Auspicando di essere riusciti a fornire i necessari riscontri alle richieste del Consiglio Comunale si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. – Distinti saluti – Cristian Colaneri.

Questa è la risposta al nostro ordine del giorno”.

GASPARRINI: “Prego Consigliere Ontanetti”.

ONTANETTI: “A parte il periodo intercorso da quando fu fatto l'ordine del giorno ad oggi che non è lodevole in particolare per chi ha l'esercizio di una funzione pubblica.”

SINDACO: “La lettera è del 23.06.2014.”

ONTANETTI: “Alcuni giorni fa. Dicevo questa distanza di tempo tra l'invio e la risposta, non è una cosa che va bene secondo il mio punto di vista anche perché, sono rapporti tra un'Istituzione e un Ente che gestisce un servizio o società perché oggi è società per azioni ma poi dopo non ci si può scaricare a parte che loro lo ritengono sicuro, se fosse stato sicuro probabilmente, non sarebbe successo qualcosa che purtroppo è un qualcosa che stato molto grave. L'altra cosa, non si può scaricare la sicurezza di un servizio dicendo eventualmente possiamo progettare con la partecipazione... che cosa vuol dire? La partecipazione finanziaria del Comune? Ma siamo nell'ordine delle follie. Noi un servizio che è servizio sino a qualche anno fa statale, per dargli la sicurezza massima deve avere l'intervento da parte di un'Amministrazione locale che dura fatica a fare l'ordinaria amministrazione perché gli mancano soldi o ci prendono in giro oppure dicono in maniera molto bella, gentile non siamo in grado di fare niente quindi, quando vi abbiamo detto così arrangiatevi nella speranza che l'assicurazione che il servizio è sicuro al 100%, altro non resta perché loro non interverranno mai e questo, mi sembra veramente deplorabile”.

GASPARRINI: “Grazie. Prego Bedeschi”.

BEDESCHI: “Concordo pienamente con il Consigliere Ontanetti perché anche io volevo dire la stessa cosa. E' facile fare un richiamo di legge dicendo con questo che io sono a norma. La norma potrebbe essere quella che è tuttora valida, è la stessa norma che era valida trent'anni fa o quarant'anni fa. Le Ferrovie purtroppo, nel nostro Mugello sono quello che sono diciamoci la verità quello stesso attraversamento pedonale che loro richiamano in base ad una norma per la quale ancora oggi siamo a posto va bene così, forse è lo stesso che c'era non so quanti anni fa, diciamo che qui, non hanno mai investito, non ci sono previsioni di investimenti in generale su tutto quello che è l'anello ferroviario del Mugello, basta leggere i giornali tutti i giorni disservizi, disagi per i pendolari, tutto quello che sta succedendo veramente dà l'immagine di una zona lasciata in abbandono senza avere nessun tipo di interesse né al miglioramento, né alla messa in sicurezza in condizioni ancora migliori questo può valere per l'attraversamento pedonale, può valere per il passaggio a livello sulla statale, può valere per tante cose diciamo che lo stato di fatto delle Ferrovie, di RFI nel Mugello è di completo o pochissimo scarso interesse in generale purtroppo, poi quando si arriva a questi fatti dolorosi chiaramente il sopralluogo c'è sempre un tecnico, ci sarà stato un C.T.U che ha detto qui, siamo a norma noi siamo a posto e basta. Concordo pienamente con il Consigliere Ontanetti che bisogna continuare com'è già stato fatto dall'Amministrazione di Vicchio e dall'Unione dei Comuni di portare avanti una battaglia seria nel complesso per il miglioramento e il potenziamento di tutta la rete ferroviaria del Mugello e questo, credo che sia sotto gli occhi di tutti”.

ONTANETTI: “Io oggi non ci dovrevo essere perché altrimenti, mi sarei preparato in maniera più forte. Ora che siamo entrati in discussione se mi è permessa una piccola aggiunta, noi da Pontassieve dove c'è il sottopassaggio ad arrivare fino a Vicchio due Comuni che hanno la popolazione più o meno uguale ma sicuramente di un bel po' inferiore, però quella di Rufina a

Rufina non è meno di quindici o vent'anni che c'è il sottopassaggio ora voglio dire, se è sicuro a Vicchio sarebbe stato sicuro anche a Rufina perché sicuramente, le utenze non sono superiori a quelle che abbiamo noi come comune di Vicchio trattasi di pendolari e quanti altri fanno uso del mezzo ferroviario quindi, la loro sicurezza che affermano in questo caso se fosse stato veramente sicuro quindici o venti anni fa, non sarebbero intervenuti alla Rufina era lo stesso sistema, siccome mi ero dimenticato nella prima parte perché sono stato preso in contropiede però abbiamo i raffronti sulla stessa tratta e questo, non ce lo possono contrabbandare”.

SINDACO: “La mia era una informazione rispetto alla lettera pervenuta”.

GASPARRINI: “E’ prerogativa di tutti i Consiglieri approfondire l’argomento tramite mozione o ordine del giorno.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la comunicazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Gasparrini, Ontanetti, Bedeschi e le risposte fornite dal Sindaco ai Consiglieri intervenuti testé riportate;

PRENDE ATTO

Proposta N. 75 Del 22-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Comunicazioni e domande di attualita'

N.
64

GASPARRINI: “Il Presidente del Consiglio Gasparrini cede la parola al Consigliere Carlo Bedeschi per la lettura della domanda di attualità presentata dallo stesso”.

BEDESCHI: “Dò lettura della domanda di attualità che ho presentato a nome del “Gruppo Uniti per Vicchio” in quanto sollecitati da più cittadini e in quanto la stessa è già uscita nei giorni scorsi, dopo la riunione dei Capigruppo che abbiamo fatto e quindi, chiediamo ufficialmente un chiarimento al Sindaco su come si sono svolti i fatti. Essendo venuto a conoscenza che il giorno 22 luglio i bambini della scuola materna che frequentano il campo solare organizzato dal Comune di Vicchio, sono stati portati al parco giochi del Forteto e che il trasporto è stato effettuato con personale e mezzi del Comune che hanno stazionato nel parcheggio della Cooperativa. Considerato che il Comune di Vicchio si è costituito parte civile nel processo Forteto a nome del Gruppo Uniti per Vicchio, chiedo con quale frequenza si sono verificate nel periodo estivo le scampagnate al Forteto per i campi solari; se l’Amministrazione o chi per essa in subappalto ha versato qualche indennità a qualsiasi titolo alla Cooperativa; se il Sindaco era a conoscenza di queste gite inserite nei campi solari e comunque, chi le ha stabilite e se lo ritiene opportuno”.

SINDACO: “Una domanda in questo modo mi ha un po’ sorpreso, ritornare a questionare sulla vicenda Forteto, su un qualcosa che effettivamente è veramente casuale che non c’entra assolutamente nulla con la vicenda del Forteto. Quando l’ho letta, ho detto è una lista civica ma ho l’impressione che sia la continuazione di un film che in qualche modo abbiamo già visto e sofferto in quest’aula. Non vorrei effettivamente ricadere in queste situazioni, in provocazioni, in cose che non hanno nulla a che vedere con i campi scuola. I campi scuola organizzati dal Comune di Vicchio che ha fatto un bando ad evidenza pubblica sono stati vinti mi sembra dalla UISP, stanno andando benissimo ci sono più di 170 bambini iscritti i genitori sono felicissimi, i bambini io vado a riprendere la mia nipotina spesso alla scuola materna sono ancora pieni di gioia quando arrivano. E’ una organizzazione che funziona. Noi con il Forteto non ci si ha nulla a che vedere e mi dispiace che ancora qualcuno stia lì alla finestra a guardare se in qualche modo..... ma non ce l’avevamo prima niente a che fare ad eccezione torno a dire, appena ci sono stati i termini di legge, il Sig. Fiesoli è stato buttato fuori, era l’unica cosa che il Comune di Vicchio e in particolare l’Amministrazione che io ho guidato, aveva con il Forteto poi il resto, non c’era assolutamente nulla quindi, i campi scuola vanno benissimo i genitori e i bambini sono felici. La frequenza con cui avvengono le scampagnate al Forteto non esiste, è stata una cosa “casuale” perché i bambini durante una gita hanno chiesto un gelato. Fermarsi con un pulmino in Piazza Giotto probabilmente

..... e far scendere i bambini è rimasto più comodo passando di lì prendere il gelato lì, ma è stata una cosa veramente molto casuale tanto è vero, che stavano andando da un'altra parte, non si sono fermati lì a giocare, avranno consumato il gelato lì nel piazzale ma più di questo, non hanno fatto. L'Amministrazione ovviamente indennità alla Cooperativa zero, non capisco nemmeno quale tipo di indennità noi dovessimo dare al Forteto, è stata veramente una cosa... Se il Sindaco è a conoscenza delle gite... Sì io sono a conoscenza delle gite, anche perché tra l'altro, in famiglia la nipotina mi dice domani ci portano a Firenzuola, io domani ritorno alle quattro perché ci portano in piscina, perché ci portano dai cavalli, quindi sono previste una serie di gite ma mai era programmata una gita al Forteto anche perché nella situazione che abbiamo sofferto, nella situazione attuale sarebbe veramente così come ritengo inopportuna e abbastanza pretestuosa la domanda di attualità fermo restando che ognuno giustamente è libero di fare quello che vuole. Questo, un pò mi dispiace, perché vorrei veramente che "Uniti per Vicchio" fosse una lista civica, che abbia a cuore i problemi del paese e insieme, quando si presenta l'occasione, ragionare e risolvere i problemi. Se mi arrivano delle domande in questo modo, perché qualcuno ha detto che si è fermato il pulmino della scuola a comprare un gelato ai bambini io penso che sia stato quasi esclusivamente per comodità di un pulmino che si ferma perché al Brilli a Borgo San Lorenzo non si potevano fermare, con tutti i bambini era sicuro uno va lì, lì scende, prende il gelato, lo consumano e poi sono ripartiti per la gita che dovevano fare, tutto lì".

GASPARRINI: "Prego la replica due minuti".

BEDESCHI: "Mi dispiace soltanto che il Sindaco se la prenda come un fatto di pretestuosità proprio perché siamo una lista civica non c'è nessun intento nascosto di fare che cosa, era soltanto per estrema chiarezza e per capire se era proprio una casualità benissimo, prendiamo atto e non c'è nessun problema. Devo dire da parte mia, proprio perché siamo una lista civica e dobbiamo rispondere ai 720 elettori che comunque, ci hanno votato e in questi giorni posso dire io singolarmente e altre persone del nostro Gruppo che hanno contatti con il mondo di Vicchio, hanno avuto richieste nel senso di chiedere ufficialmente cosa è successo probabilmente, non sapevano che è stata una casualità non tutti probabilmente, avevano i bambini iscritti ai campi solari e non sapevano del programma, hanno chiesto di avere una risposta ufficiale di quello che era successo, nessun problema. Diciamo che noi a monte di questa cosa, l'unica domanda che abbiamo fatto interpellando quelli della UISP che è specializzata e gestisce in maniera ottima (perché posso confermare anch'io mando il figlio ai vari campi solari dove c'è di mezzo la UISP e funziona benissimo) ci hanno detto che loro stessi, per problemi di opportunità, hanno già da un anno/due anni hanno tolto da tutti i programmi le fermate o le visite alla Cooperativa è una decisione della UISP quindi, venuti a conoscenza di questa cosa, ci hanno detto chiedete ufficialmente come mai che cosa è successo, quindi ci hanno detto che passando di lì è stato deciso di fermarsi per prendere un gelato una cosa casuale e finisce lì. Prendiamo atto della risposta del Sindaco, nessun pretesto, nessun voler far polemica, ma in quanto lista civica di Opposizione, noi dobbiamo rendere conto ai cittadini che ci fanno delle istanze e quando ci dicono chiedete ufficialmente non si può dire di no, bisogna chiedere ufficialmente, mi dispiace che la cosa sia presa magari in maniera personale o possa disturbare, una vicenda dolorosissima. Io stesso in campagna elettorale si poteva fare di tutto e di più, ma mi deve dare atto che non ho mai nominato la parola Forteto Cooperativa ma volutamente in campagna elettorale la parola Forteto l'abbiamo sempre lasciata fuori, perché in nessun nostro documento è stata menzionata e neanche nei vari dibattiti proprio perché non è una questione su cui fare politica e tantomeno speculazione dal mio punto di vista, ma chiarezza sì, visti i fatti che stanno accadendo, prendiamo atto e quindi va bene".

GASPARRINI: "Grazie".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della domanda d'attualità presentata dal Consigliere Bedeschi che si allega alla presente deliberazione e la risposta fornita dal Sindaco;

PRENDE ATTO

Proposta N. 76 Del 23-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Solidarietà con i lavoratori della Società 2G s.

r.l.(DESPAR) di Vicchio - Approvazione mozione

N.

65

GASPARRINI: "Il Presidente del Consiglio Gasparrini cede la parola al Consigliere Carlo Bedeschi per la lettura della domanda di attualità presentata dallo stesso".

BEDESCHI: "Dò lettura della domanda di attualità che ho presentato a nome del "Gruppo Uniti per Vicchio" in quanto sollecitati da più cittadini e in quanto la stessa è già uscita nei giorni scorsi, dopo la riunione dei Capigruppo che abbiamo fatto e quindi, chiediamo ufficialmente un chiarimento al Sindaco su come si sono svolti i fatti. Essendo venuto a conoscenza che il giorno 22 luglio i bambini della scuola materna che frequentano il campo solare organizzato dal Comune di Vicchio, sono stati portati al parco giochi del Forteto e che il trasporto è stato effettuato con personale e mezzi del Comune che hanno stazionato nel parcheggio della Cooperativa. Considerato che il Comune di Vicchio si è costituito parte civile nel processo Forteto a nome del Gruppo Uniti per Vicchio, chiedo con quale frequenza si sono verificate nel periodo estivo le scampagnate al Forteto per i campi solari; se l'Amministrazione o chi per essa in subappalto ha versato qualche indennità a qualsiasi titolo alla Cooperativa; se il Sindaco era a conoscenza di queste gite inserite nei campi solari e comunque, chi le ha stabilite e se lo ritiene opportuno".

SINDACO: "Una domanda in questo modo mi ha un po' sorpreso, ritornare a questionare sulla vicenda Forteto, su un qualcosa che effettivamente è veramente casuale che non c'entra assolutamente nulla con la vicenda del Forteto. Quando l'ho letta, ho detto è una lista civica ma ho l'impressione che sia la continuazione di un film che in qualche modo abbiamo già visto e sofferto in quest'aula. Non vorrei effettivamente ricadere in queste situazioni, in provocazioni, in cose che non hanno nulla a che vedere con i campi scuola. I campi scuola organizzati dal Comune di Vicchio che ho fatto un bando ad evidenza pubblica sono stati vinti mi sembra dalla UISP, stanno andando benissimo ci sono più di 170 bambini iscritti i genitori sono felicissimi, i bambini io vado a riprendere la mia nipotina spesso alla scuola materna sono ancora pieni di gioia quando arrivano. E' una organizzazione che funziona. Noi con il Forteto non ci si ha nulla a che vedere e mi dispiace che ancora qualcuno stia lì alla finestra a guardare se in qualche modo..... ma non ce l'avevamo prima niente a che fare ad eccezione torno a dire, appena ci sono stati i termini di legge, il Sig. Fiesoli è stato buttato fuori, era l'unica cosa che il Comune di Vicchio e in particolare l'Amministrazione che io ho guidato, aveva con il Forteto poi il resto, non c'era assolutamente nulla quindi, i campi scuola vanno benissimo i genitori e i bambini sono felici. La frequenza con cui avvengono le scampagnate al Forteto non esiste, è stata una cosa "casuale" perché i bambini durante una gita hanno chiesto un gelato. Fermarsi con un pulmino in Piazza Giotto probabilmente e far scendere i bambini è rimasto più comodo passando di lì prendere il gelato lì, ma è stata una cosa veramente molto casuale tanto è vero, che stavano andando da un'altra parte, non si sono fermati lì a giocare, avranno consumato il gelato lì nel piazzale ma più di questo, non hanno fatto. L'Amministrazione ovviamente indennità alla Cooperativa zero, non capisco nemmeno quale tipo di indennità noi dovessimo dare al Forteto, è stata veramente una cosa... Se il Sindaco è a conoscenza delle gite... Sì io sono a conoscenza delle gite, anche perché tra l'altro, in famiglia la nipotina mi dice domani ci portano a Firenzuola, io domani ritorno alle quattro perché ci portano in piscina, perché ci portano dai cavalli, quindi sono previste una serie di gite ma mai era programmata una gita al Forteto anche perché nella situazione che abbiamo sofferto, nella situazione attuale sarebbe veramente così come ritengo inopportuna e abbastanza pretestuosa la domanda di attualità fermo restando che ognuno giustamente è libero di fare quello che vuole. Questo, un po' mi dispiace, perché vorrei veramente che "Uniti per Vicchio" fosse una lista civica, che abbia a cuore i problemi del paese e insieme, quando si presenta l'occasione, ragionare e risolvere i problemi. Se mi arrivano delle domande in questo modo, perché qualcuno ha detto che si è fermato il pulmino della scuola a comprare un gelato ai bambini io penso che sia stato quasi esclusivamente per comodità di un pulmino che si ferma perché al Brilli a Borgo San Lorenzo non si potevano fermare, con tutti i bambini era sicuro uno va lì, li scende, prende il

gelato, lo consumano e poi sono ripartiti per la gita che dovevano fare, tutto lì”.

GASPARRINI: “Prego la replica due minuti”.

BEDESCHI: “Mi dispiace soltanto che il Sindaco se la prenda come un fatto di pretestuosità proprio perché siamo una lista civica non c'è nessun intento nascosto di fare che cosa, era soltanto per estrema chiarezza e per capire se era proprio una casualità benissimo, prendiamo atto e non c'è nessun problema. Devo dire da parte mia, proprio perché siamo una lista civica e dobbiamo rispondere ai 720 elettori che comunque, ci hanno votato e in questi giorni posso dire io singolarmente e altre persone del nostro Gruppo che hanno contatti con il mondo di Vicchio, hanno avuto richieste nel senso di chiedere ufficialmente cosa è successo probabilmente, non sapevano che è stata una casualità non tutti probabilmente, avevano i bambini iscritti ai campi solari e non sapevano del programma, hanno chiesto di avere una risposta ufficiale di quello che era successo, nessun problema. Diciamo che noi a monte di questa cosa, l'unica domanda che abbiamo fatto interpellando quelli della UISP che è specializzata e gestisce in maniera ottima (perché posso confermare anch'io mando il figlio ai vari campi solari dove c'è di mezzo la UISP e funziona benissimo) ci hanno detto che loro stessi, per problemi di opportunità, hanno già da un anno/due anni hanno tolto da tutti i programmi le fermate o le visite alla Cooperativa è una decisione della UISP quindi, venuti a conoscenza di questa cosa, ci hanno detto chiedete ufficialmente come mai che cosa è successo, quindi ci hanno detto che passando di lì è stato deciso di fermarsi per prendere un gelato una cosa casuale e finisce lì. Prendiamo atto della risposta del Sindaco, nessun pretesto, nessun voler far polemica, ma in quanto lista civica di Opposizione, noi dobbiamo rendere conto ai cittadini che ci fanno delle istanze e quando ci dicono chiedete ufficialmente non si può dire di no, bisogna chiedere ufficialmente, mi dispiace che la cosa sia presa magari in maniera personale o possa disturbare, una vicenda dolorosissima. Io stesso in campagna elettorale si poteva fare di tutto e di più, ma mi deve dare atto che non ho mai nominato la parola Forteto Cooperativa ma volutamente in campagna elettorale la parola Forteto l'abbiamo sempre lasciata fuori, perché in nessun nostro documento è stata menzionata e neanche nei vari dibattiti proprio perché non è una questione su cui fare politica e tantomeno speculazione dal mio punto di vista, ma chiarezza sì, visti i fatti che stanno accadendo, prendiamo atto e quindi va bene”.

GASPARRINI: “Grazie”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della domanda d'attualità presentata dal Consigliere Bedeschi che si allega alla presente deliberazione e la risposta fornita dal Sindaco;

PRENDE ATTO

Proposta N. 61 Del 09-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

N.
66

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale

disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, così come modificati dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall'Ufficio Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, reso in data 24.07.2014, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 in data 24.07.2014, che si allega alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7

Voti Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con il seguente esito:

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7

Voti Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Comune di VICCHIO

Provincia di FIRENZE

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalla vigente normativa.²
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'IMU è il Comune. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 -PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'IMU non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali³;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia⁴, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO, ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Per **fabbricato** si intende⁵ l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per **area fabbricabile** si intende⁶ un'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico (regolamento urbanistico comunale – RUC) adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. La deroga è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) abbiano costituito una società di persone, alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati, la deroga di cui alla presente lettera si applica a tutti comproprietari.
4. Per **terreno agricolo** si intende⁷ il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.⁸

² Nello specifico, dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

³ Ai sensi del D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture "è definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie."

⁴ Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139.

⁵ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

⁶ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

5. Per **abitazione principale** si intende ⁹ l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
6. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
7. Sono **assimilate all'abitazione principale**:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare (con eventuali pertinenze, per la definizione delle quali si veda il comma successivo) concessa in **comodato d'uso regolarmente registrato a parenti di primo grado** che la utilizzino come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00;
 - c) l'unità immobiliare posseduta **da cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.¹⁰
8. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono gli immobili utilizzati come tali ai sensi del codice civile¹¹, esclusivamente classificate (o classificabili) nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il **proprietario** di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di **usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il **concessionario**, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il **locatario**, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il **coniuge assegnatario** della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE

⁷ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

⁸ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

⁹ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

¹⁰ Tale assimilazione è applicabile a partire dal 01.01.2015.

¹¹ Che, all'art.817, definisce pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento¹², i seguenti moltiplicatori¹³:
 - a. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 il moltiplicatore è 160;
 - b. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è 140;
 - c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 il moltiplicatore è 80;
 - d. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 il moltiplicatore è 65;
 - e. per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 il moltiplicatore è 55.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504¹⁴.
4. Per le **aree fabbricabili** il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, su proposta dell'Ufficio Urbanistica, con propria delibera, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori non sono vincolanti né per il contribuente, né per il comune e sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
7. Nel caso di **fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere** per il quale il catasto non ha assegnato rendita, si considera base imponibile ai fini IMU il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria.
8. Per i **terreni agricoli** e per i **terreni non coltivati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i **terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
9. I terreni di cui al precedente comma, essendo il Comune zona interamente montana¹⁵, sono esenti da imposizione ai fini IMU.
10. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento**:
 - a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo

¹² Ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662.

¹³ Tali moltiplicatori sono previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214

¹⁴ Ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

22/01/2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati *inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati*, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In entrambi i casi l'agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva
11. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera *b)* del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
- devono essere oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone;
 - l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi comunque prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia. Tali interventi non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo, bensì opere di revisione integrale dell'edificio esistente, spesso anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d'uso.¹⁶

ART. 10 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale¹⁷, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto dalla legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché per le relative pertinenze - si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6,

¹⁶ Ad esempio, sono interventi di ristrutturazione edilizia le opere di demolizione e ricostruzione integrale di cui al testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002) o le opere che portano alla realizzazione di un immobile differente dall'originale

¹⁷ Adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 12 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, ovverosia:
 - I. *i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;*
 - II. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
 - III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;*
 - IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;*
 - V. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
 - VI. *i terreni agricoli coltivati o incolti, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della vigente normativa;*
 - VII. *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi¹⁸ destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto¹⁹, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile; resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del [decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni.²⁰*
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati in cat. D10, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.²¹ Fruiscono della stessa esenzione anche i fabbricati di categoria diversa, sempre utilizzati come strumentali all'attività agricola, che hanno acquisito l'annotazione negli atti catastali della sussistenza della ruralità.
4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché

¹⁸ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovverosia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

¹⁹ Come definite dall'articolo 16, lettera a), della [legge 20 maggio 1985, n. 222](#), ovvero: *quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.*

²⁰ Si riporta tale articolo: **Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali** - 1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalità non commerciali». - 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#). Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. - 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali. - 4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#).

²¹ Tale norma prevede che: *“Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A”.*

- permanga tale destinazione e purché non siano in ogni caso locati.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al comma precedente e di cui al num. VII del precedente comma 2, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
 6. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 13 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato²² il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 14 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Nel caso in cui il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal soggetto che cede l'immobile. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, con scadenza la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24.²³
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 4,00 (quattro/00).
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 15 – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE: DICHIARAZIONI / COMUNICAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in

²² Ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228.

²³ Secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

- cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Si ritiene che la dichiarazione non debba essere presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n°463, concernente la disciplina del modello unico informatico²⁴, mentre è obbligatoria in materia di riduzioni ed agevolazioni²⁵, nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria²⁶.
 3. Non vi è parimenti obbligo dichiarativo in caso di successione, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
 4. Restano ferme le dichiarazioni finora presentate ai fini sia dell'ICI (Imposta comunale sugli immobili) che dell'IMU, in quanto compatibili.
 5. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma.
 6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 7. Il Comune stabilisce che deve essere presentata apposita comunicazione / autocertificazione su modulistica predisposta dall'ente e messa a disposizione sul proprio sito internet nonché presso gli uffici comunali nei casi di:
 - a) individuazione delle pertinenze dell'abitazione principale e di quelle ad essa assimilate, con autocertificazione in merito all'assenza di locali ad uso pertinenziale accatastati assieme all'abitazione principale stessa;
 - b) per l'applicazione di aliquote differenziate in base all'utilizzo dei fabbricati ed inferiori all'aliquota ordinaria, eventualmente deliberate annualmente dall'ente, quali – a titolo meramente esemplificativo – i fabbricati utilizzati ai fini d'impresa, quelli locati, quelli utilizzati in modo pertinenziale ed eccedenti il limite numerico previsto dalla legge, quelli concessi in uso gratuito, ecc.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 16 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della **tassa sui rifiuti** (d'ora in poi indicata come "TARI") è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

²⁴ **Si riporta tale articolo di legge:** "Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione.1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica. 3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al [regio decreto 28 marzo 1929, n. 499](#), la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale."

²⁵ Sia in caso di acquisizione che di perdita del diritto all'agevolazione/riduzione. I casi più significativi sono: fabbricati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, quelli di interesse storico o artistico, immobili per il quale il comune abbia deliberato una riduzione di aliquota, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti "beni-merce").

²⁶ Le fattispecie più significative sono le seguenti: immobili oggetto di locazione finanziaria, immobile soggetto di concessione amministrativa su aree demaniali, per le aree fabbricabili (anche per l'annuale dichiarazione del valore al 1° gennaio sulla base del quale viene calcolata la relativa imposta), quando un terreno agricolo diviene fabbricativo o viceversa, per utilizzo edificatorio di un'area a seguito di demolizione di fabbricato, per l'assegnazione di immobili a soci di cooperative edilizie in via provvisoria, concessione in locazione di immobili da parte di IACP e similari, per le esenzioni di cui art. 12 comma 5 del presente regolamento, per l'acquisizione o la perdita durante l'anno del diritto all'esenzione, per i fabbricati iscritti in cat.D posseduti da impresa e distintamente contabilizzato, per riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, ecc.

- identificati dal successivo [art. 17](#).
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'[art.27](#) del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 4. Per *utenze domestiche* si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per *utenze non domestiche* tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 17 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel *Regolamento del servizio di nettezza urbana* approvato con deliberazione consiliare n°6/1996 così come modificato con deliberazione consiliare 86/2013 e sono riportati nell'[allegato B](#) del presente Regolamento.

ART. 18 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 19 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'[art.33](#) e fermo restando quanto previsto dal successivo [art. 20](#), si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati, le aree scoperte operative utilizzate.
4. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli *utilizzabili*, considerando tali:
 - a) Per le *utenze domestiche*: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno

- dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell'utenza elettrica.
- b) Per le **utenze non domestiche**: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
5. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura del 10%.
6. La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all'[art.33](#).

ART. 20 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- Per le utenze domestiche:**
- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (fatto salvo quanto previsto dal precedente [art. 19](#), c.2, lett. a) o inagibili;
 - b) locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);
 - c) locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzati, ad esempio perché oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - e) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
- Per le utenze non domestiche:**
- f) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;
 - g) centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, nonché i parcheggi;
 - i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k) aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburante;
 - l) aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - m) superfici adibite all'allevamento di animali;
 - n) superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili;
 - o) superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i

contribuenti sono comunque tenuti a dichiarare gli stessi nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 21 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria²⁷ iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale²⁸, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. In caso in cui tale superficie sia superiore alla calpestabile denunciata, l'Ente comunicherà al contribuente le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio della planimetria, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 e, nelle more della presentazione della documentazione, il tributo viene calcolato sulla base della superficie calpestabile.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte avente altezza inferiore a m 1,50.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della/e pensilina/e.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.

ART. 22 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Non sono quindi detassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento
<i>autocarrozzerie / autofficine / gommisti / elettrauto</i>	80 %
<i>lavanderie, attività con scarti chimici</i>	70 %
<i>tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, ceramisti</i>	90 %
<i>attività ove siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie ecc.)</i>	80 %

²⁷ Ovverosia i fabbricati accatastati nelle categorie A, B e C e quelli che in tali categorie dovrebbero essere accatastati.

²⁸ Poiché - per legge - ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARES (di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201), o TARSU (di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507), si stabilisce tale misura in quanto l'Ente ha infatti già accertato ai fini TARSU/TARES tale percentuale per tutti i fabbricati a destinazione ordinaria per i quali si è via via reso disponibile il dato catastale.

<i>laboratori di analisi, radiologici, fotografici, studi dentistici ed odontotecnici, veterinari</i>	40 %
<i>farmacie</i>	25 %
<i>pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti similari</i>	50 %
<i>produzione, allestimenti insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori di carburante</i>	25 %
<i>fonderie, galvanotecnici, cementifici</i>	80 %
<i>macellerie ed altre attività con produzione di rifiuti di origine animale</i>	75 %
<i>uffici, agenzie, studi professionali, istituti credito</i>	25 %
<i>attività con obbligo di smaltimento olii esausti</i>	50 %
<i>qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma</i>	20 %

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 nonché la percentuale di abbattimento del comma precedente, gli interessati devono:
- Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.*
 - Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all'art.33, da presentarsi entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).*

ART. 23 - RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

- Il Comune applica una riduzione sulla parte variabile del tributo per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. La tariffa dovuta può, pertanto, essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- Per «recupero» si intende (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- La riduzione fruibile viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani, calcolata come da successivo comma 5. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% del tributo. Nei quantitativi avviati al recupero sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 30 Giugno dell'anno successivo, compilando l'apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata.
- Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente.
- La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'attività.

ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo [art. 27](#). Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 25 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 26 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, ovvero relativi allo smaltimento in discarica.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
9. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 2% ed un massimo del 7%.

ART. 27 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano

- finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia²⁹ entro il termine del 30 Novembre di ogni anno.
2. Il Comune integra il Piano finanziario con le componenti di propria competenza, ovvero i costi di accertamento, riscossione e contenzioso.
 3. Il piano finanziario, come sopra integrato, è approvato dal Consiglio comunale.
 4. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 15 giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe TARI, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
 5. Il piano finanziario comprende:
 - a. *il programma degli investimenti necessari;*
 - b. *il piano finanziario degli investimenti;*
 - c. *la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
 - d. *le risorse finanziarie necessarie.*
 6. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. *il modello gestionale ed organizzativo;*
 - b. *i livelli di qualità del servizio;*
 - c. *la ricognizione degli impianti esistenti;*
 - d. *l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;*
 - e. *ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.*
 7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 28 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 29 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La *quota fissa* della tariffa per le *utenze domestiche* è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La *quota variabile* della tariffa per le *utenze domestiche* è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Ka e Kb, sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 30 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE

²⁹ Ai sensi della Legge Regione Toscana 69/2011, fino a quando non verrà individuato il gestore unico del servizio integrato per lo smaltimento dei rifiuti, i consigli comunali restano l'organo competente all'approvazione del piano finanziario, ai sensi dell'art.198 c.1, D.Lgs. 152/2006.

DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf, le badanti e similari che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o residenti in diverso fabbricato, nonché per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 25 m² di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per gli immobili ad uso abitativo condotti da persona giuridica, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 25 m² di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
5. Le cantine, le autorimesse e similari luoghi di deposito con classamento C2 e C6 si considerano:
 - a) *utenze domestiche* con lo stesso numero di occupanti dell'immobile principale e senza applicazione della parte variabile della tariffa, qualora utilizzate come pertinenza dell'abitazione di soggetti che abbiano denunciato tale utilizzo pertinenziale;
 - b) *utenze non domestiche* (con applicazione della tariffa uso magazzino) qualora detenute da persona fisica ma non utilizzate in modo pertinenziale all'abitazione, da persona fisica priva di utenze domestiche nel Comune nonché da persona giuridica.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 31 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La *quota fissa* della tariffa per le *utenze non domestiche* è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La *quota variabile* della tariffa per le *utenze non domestiche* è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 32 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in *classi di attività omogenee* con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della

- tariffa, come riportato nell'[allegato A](#) del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
 4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, lavorazione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in locali diversi, a meno che non si tratti di fabbricati accatastati separatamente, nel qual caso è possibile attribuire ad ogni fabbricato una tariffa adeguata alla relativa destinazione d'uso.
 5. Per i locali promiscui, ovverosia immobili ad uso domestico ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, la superficie di quest'ultima dovrà essere scorporata dalla superficie tassabile della relativa utenza domestica.
 6. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l'attività ma risulti comunque soggetto al tributo ai sensi dell'[art.19](#) del vigente regolamento, in via transitoria la tariffa applicabile è quella relativa a depositi e magazzini senza vendita diretta.

ART. 33 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI / TASI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione può essere presentata sia dal soggetto passivo TARI che dal soggetto passivo TASI.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire via posta, e-mail, PEC (posta elettronica certificata), fax. La denuncia deve essere sottoscritta. Qualora non firmata direttamente di fronte ad incaricato dell'ente, deve essere ad essa allegato un documento di identità in corso di validità. La denuncia si intende consegnata:
 - a) *all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;*
 - b) *alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;*
 - c) *alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.*La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell'ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.
4. Ai fini dell'applicazione dei tributi la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. L'eventuale denuncia di variazione deve essere presentata entro il 30 Giugno. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'[art.18](#), comma 2, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se

- tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di accertamento d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro 90 giorni dal decesso, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata come da successivo [art.53](#).
 9. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
per le UTENZE DOMESTICHE:
 - a. *Generalità del denunciante, con codice fiscale ed indirizzo di residenza;*
 - b. *Estremi catastali (comprensivi di rendita, necessaria ai fini TASI), indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'[art.21](#)) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
 - c. *Generalità e/o codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;*
 - d. *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI e ai fini TASI;*
 - e. *Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;*per le UTENZE NON DOMESTICHE:
 - a. *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia dell'attività svolta (con specificazioni quali ad esempio codice ATECO dell'attività);*
 - b. *Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
 - c. *Estremi catastali (comprensivi di rendita, necessaria ai fini TASI), indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'[art.21](#)) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
 - d. *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI e ai fini TASI;*
 - e. *Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi precedentemente denunciati;*
 - f. *Planimetria dell'immobile nei seguenti casi:*
 - I. *fabbricati non accatastati in categoria ordinaria;*
 - II. *immobili nei quali si producono in tutto o in parte rifiuti speciali, sia assimilati che non assimilati;*
 - III. *aree scoperte operative.*
 10. Medesima dichiarazione deve essere presentata:
 - una tantum qualora si ritenga di aver diritto ad una delle riduzioni di cui all'[art.35](#) e delle agevolazioni di cui all'[art.37](#) c.2;
 - annualmente nel caso delle agevolazioni per nuclei familiari in difficoltà economiche di cui all'[art.37](#), c.1.
 11. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.

ART. 34 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 60% (sia per la parte fissa che per la variabile) per le utenze poste a una distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
per le UTENZE DOMESTICHE:
 - a. abitazioni con un **unico soggetto occupante**, a condizione che lo stesso sia ivi residente e non risulti coniugato: *riduzione del 15 %*.
 - b. abitazioni tenute a disposizione per **uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**: *riduzione del 30 %*;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per **più di sei mesi all'anno all'estero**: *riduzione del 30 %*, fermo restando che, ai sensi di legge (art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo si applica in misura ridotta di due terzi.
per le UTENZE NON DOMESTICHE:
 - d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad **uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente**, così come risultante da licenza e a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare: *riduzione del 30 %*;
3. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 36 – ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle ipotesi di cui ai commi seguenti.
2. Per minore produzioni di rifiuti, nei casi di:
per le UTENZE DOMESTICHE:
 - a. utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante **compostaggio domestico**, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili sito in condominio): *riduzione del 30 %*; per le caratteristiche della compostiera, si veda l'[allegato C](#);
per le UTENZE NON DOMESTICHE:
 - b. locali adibiti ad **agriturismo** regolarmente autorizzati: *riduzione del 30 %*;
 - c. locali **strumentali ad attività agro-silvo-pastorale**, ovverosia adibiti a magazzini, depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli stessi: *riduzione del 60 %*;
3. Sono previste le seguenti agevolazioni per nuclei familiari in difficoltà economiche:
per le UTENZE DOMESTICHE:
 - a) per i nuclei familiari di residenti, la cui **certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita** in sede di determinazione delle tariffe: *tale riduzione può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE ma non può superare il 60%*.
 - b) per i nuclei familiari di **residenti nullatenenti ed in situazione di indigenza** accertata dai servizi sociali è previsto un *abbattimento del 100% del tributo*.
4. Sono previste le seguenti agevolazioni di carattere sociale:
per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) **Convivenze e comunità, gestite da ONLUS legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti o altri soggetti bisognosi** di assistenza: *riduzione del 30%*;
 - b) **Circoli Territoriali, Associazioni di volontariato e Istituzioni riconosciute dal Comune**, che svolgono attività esclusivamente di carattere sociale, ricreativo e sportivo senza fini di lucro, nell'interesse dei cittadini di Vicchio: *riduzione del 30%*.
5. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti.

ART. 37 – MODALITA' DI RICHIESTA DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni / agevolazioni di cui agli articoli [35](#) e [36](#) vengono concesse su richiesta dell'interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all'[art.33](#), e decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della stessa.
2. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, con eccezione di quelle di cui all'art.36, comma 3. Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.
3. Per le agevolazioni di cui all'[art.36](#), comma 3, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'[art.33](#) entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente. Sarà quindi comunicato al contribuente l'eventuale importo da versare per l'anno in corso, mentre il restante importo dovrà essere gestito come previsto dall'[art.36](#), c.5.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione di riduzioni / agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate; in quest'ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione.

ART. 38 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni / agevolazioni di cui agli articoli [35](#) e [36](#) non sono fra loro cumulabili, con eccezione di quelle di cui all'[art.36](#), comma 3 che possono cumularsi alle altre nel limite massimo del 60%.
2. In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al contribuente.

ART. 39 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata dell'80%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi

con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi eventuali occupazioni, anche abusive, riscontrate.

ART. 40 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 41 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite pagamento con carta di credito dal sito web dell'ente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e viene inviato per posta ordinaria.
3. Qualora comunicato dal contribuente, può essere inviata copia del documento via e-mail o PEC.
4. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24.³⁰
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo del modello F24.
6. Variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli possono essere riscossi anche in unica soluzione, con scadenze diverse da quelle di cui al precedente comma.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 fermo restando che per il tributo giornaliero l'importo minimo è di euro 3,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori ai predetti importi.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso ivi previsto.
9. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento prevista dalla legge e si provvederà a riscossione coattiva, con le modalità previste dalla vigente normativa e con aggravio delle spese di riscossione e gli interessi come da legge.

³⁰ Secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 42 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del *tributo comunale per i servizi indivisibili* (di seguito "TASI"), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo [art.48](#) del presente regolamento.

ART. 43 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili risultante da apposito titolo (contratto di locazione, di comodato ecc.) soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta sia per i locali e le aree scoperte di uso comune che per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 44 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per le definizioni di fabbricato, abitazione principale, pertinenza, area edificabile si rimanda al precedente [art. 7](#).
3. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle Unioni di Comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#)³¹; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta

³¹ Oververosia: **b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; **c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; **d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; **e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; **f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; **i)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui

ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo [91-bis](#) del [decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni³².

ART. 45 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED OBBLIGHI DICHIARATIVI

1. Le obbligazioni tributarie decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili, fermo restando quanto previsto dall'[art.43](#), comma 3.
2. Per quanto concerne obblighi dichiarativi, tempistica degli stessi, modalità di presentazione, effetti ai fini della cessazione del tributo ecc., si fa riferimento all'[art.33](#) che disciplina la dichiarazione ai fini TARI, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate, fermo restando il mancato obbligo di presentazione di dichiarazione previsto al precedente [art.15](#) ai fini IMU.

ART. 46 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per cui si rimanda al precedente [art.9](#).

ART. 47 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base del tributo è l'uno per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'[art. 48](#) del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale ³³ non può superare in ogni caso l'1 per mille.
5. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
7. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta che tengano conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE.
8. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso l'imposta TASI è applicabile nella misura ridotta di due terzi.

ART. 48 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

³² Si veda in merito la nota n. 20

³³ Si veda l'art.12, comma3, del presente regolamento.

1. Rientrano nei servizi indivisibili e vengono finanziati con la TASI, nelle misure percentuali sotto indicate, i seguenti servizi:

- *pubblica sicurezza e vigilanza* *fino ad un massimo del 30 %*
- *tutela del patrimonio artistico e culturale* *fino ad un massimo del 20%*
- *illuminazione stradale pubblica* *fino ad un massimo del 100%*
- *servizi cimiteriali* *fino ad un massimo del 20%*

- *servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico* *fino ad un massimo del 100%*

- *servizio di protezione civile* *fino ad un massimo del 100%*

- *servizio di tutela degli edifici ed aree comunali* *fino ad un massimo del 20%*

Art. 49 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma successivo.
2. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24.³⁴
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 50 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 4,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 51 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 52 - VERIFICHE

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) *inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;*

³⁴ Secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

- b) *utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;*
- c) *accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.*

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- *degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;*
- *del proprio personale dipendente;*
- *di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.*

Per accedere agli immobili di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire documento di riconoscimento.

- d) *utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.*

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi o flussi informatici relativamente a:
- *occupazioni di spazi ed aree pubbliche;*
 - *comunicazioni di fine lavori ricevute;*
 - *provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;*
 - *provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;*
 - *ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.*

ART. 53 – ATTIVITA' ACCERTATIVA - SANZIONI ED INTERESSI

1. Nei casi in cui dai controlli sui versamenti eseguiti dai contribuenti, sulle denunce presentate nonché dalle verifiche di cui al precedente articolo venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità previste dal *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze della IUC risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
7. In caso di infedele dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente [art.52](#), c.1, lett.a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 6, 7 ed 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

10. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Si rinvia al vigente *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali* in merito alla possibilità di ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte, nel caso di tardività di versamenti o di presentazione di dichiarazioni.

ART. 54 – NORME DI RINVIO

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.
2. Si rimanda al vigente *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali* per quanto riguarda:
 - a) Modalità di riscossione coattiva;
 - b) Criteri per l'applicazione delle sanzioni;
 - c) Contenzioso;
 - d) Compensazione fra crediti e debiti;
 - e) Rimborso di somme versate in eccesso;
 - f) Misura e modalità di calcolo degli interessi;
 - g) Possibilità di dilazionare i versamenti;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E TRANSITORIE

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. Per l'anno 2014 l'aliquota massima ai fini TASI non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

ALLEGATO A

DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B

**CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
(di cui all'art.5 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti)**

Ai sensi dell'art. 198 Co 2 lett g) del Dlgs 152/2006, ai Comuni spettano le competenze in materia di "... assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ...".

1 _ **Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani** quelli derivanti:

- a) da attività agricole e agro-industriali;
- b) da lavorazioni industriali;
- c) da lavorazioni artigianali;
- d) da attività commerciali;
- e) da attività di servizio;

che rispettano sia i criteri qualitativi che quelli quantitativi riportati di seguito.

2 _ **Criteri qualitativi per l'assimilazione.**

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente punto 1 sono assimilati ai rifiuti urbani qualora abbiano una composizione analoga a quella di questi ultimi o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- d) cassette, pallets;
- e) accoppiati; quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- f) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- g) paglia e prodotti di paglia;
- h) scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- i) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k) feltri e tessuti non tessuti;
- l) pelle e simil-pelle;
- m) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n) rifiuti ingombranti;
- o) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- p) moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s) rifiuti di metalli ferrosi, non ferrosi e loro leghe
- t) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u) nastri adesivi;
- v) cavi e materiale elettrico in genere;
- w) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- x) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- y) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure,...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- z) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principio attivi;
- aa) prodotti per l'informatica.

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2 lett g) del DPR n. 254 del 15/07/2003, i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla l. 833/1978:

- bb) rifiuti delle cucine;
- cc) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- dd) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- ee) rifiuti ingombranti;
- ff) indumenti e lenzuola monouso;
- gg) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, di degenti non infettivi;
- hh) pannolini pediatrici e pannoloni;
- ii) contenitori e sacche delle urine;
- jj) rifiuti verdi.

3 _ Esclusioni dall'assimilazione.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali per il servizio medesimo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali:

- a. che richiedano un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;

- b. che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
- I. materiali non aventi consistenza solida;
 - II. materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - III. prodotti fortemente maleodoranti;
 - IV. prodotti eccessivamente polverulenti;
- c. ingombranti comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:
- I. macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
 - II. macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
 - III. automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
 - IV. rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
 - V. rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
 - VI. rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Per detti rifiuti il soggetto gestore provvede alla raccolta e allo smaltimento su base convenzionale dietro pagamento di apposita tariffa.

4 _ Criteri quantitativi per l'assimilazione.

Sono assimilabili ai rifiuti urbani quei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dalle attività delle quali al precedente punto 2, che non eccedano la produzione massima in Kg/mq x anno riferita alla singola utenza e risultante dalla tabella 4a dell'allegato 1 del DPR n°158 del 27.04.1999, che di seguito si riporta:

Attività utenza	max produzione (kg/mq*anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65
2 Cinematografi e teatri	4,25
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,80
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45
5 Stabilimenti balneari	6,18
6 Esposizioni, autosaloni	5,12
7 Alberghi con ristorante	14,67
8 Alberghi senza ristorante	10,98
9 Case di cura e riposo	13,55
10 Ospedali	15,67
11 Uffici, agenzie, studi professionali	13,55
12 Banche ed istituti di credito	7,89
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,26
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze	13,21
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,90
16 Banchi di mercato beni durevoli	14,63
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,32
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,10
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58
20 Attività industriali con capannoni di produzione	8,20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	8,10
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55
23 Mense, birrerie, hamburgerie	39,80
24 Bar, caffè, pasticceria	64,77

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,55	
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste	21,50	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,96	
28	Ipermercati di generi misti	18,20	
29	Banchi di mercato genere alimentari	60,50	
30	Discoteche, night club	16,83	

ALLEGATO C

LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio, o *biostabilizzazione*, tecnicamente è un processo biologico aerobico e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze umidificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri e funghi.

La **compostiera** o **biocompostiera** è un contenitore atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica.

Per accedere alla riduzione di cui all'[articolo 36](#), comma2, lettera a), è necessario essere in possesso di apposito contenitore, fornito dal gestore del servizio o acquistato presso negozi specializzati, che garantisca l'ossigenazione del materiale organico ed all'interno del quale i batteri termofili, mesofili, psicrofili e actinomiceti, insieme ai lombrichi, trasformino le sostanze organiche in humus o terra fertile per ottenere il **compost**, detto anche **terricciato** o **composta**.

La compostiera può essere fatta di plastica, o essere auto-costruita in legno o metallo.

Sono ammissibili alla riduzione, oltre alle compostiere acquistate nei negozi specializzati, i modelli costruiti secondo le seguenti linee-guida:

MODO A) Innanzi tutto occorre procurarsi un bidone, con relativo coperchio, la cui capienza varierà in base al numero di persone in famiglia. Servendovi di un trapano, praticare una **serie di fori**, regolarmente distanziati gli uni dagli altri, sulle pareti e sul fondo del bidone: una buona traspirazione favorisce la formazione del compost. Rivestire l'interno del bidone prima con **una zanzariera** e poi con della **rete plastificata**, avendo cura di fermarla con del **filo di ferro** che farete passare in alcuni dei buchi fatti per far passare l'aria. Infine, create sul fondo uno strato di **palline di argilla espansa** alto almeno 10 centimetri: esso servirà ad evitare che il vostro compost marcisca.

Per fare in modo che il percolato scorra, procuratevi **un sottovaso** adatto alla base del vostro bidone e delle mollette: fate in modo che esso non poggi direttamente sul sottovaso ma sulle mollette. In questo modo il percolato si depositerà all'interno del sottovaso che dovrà essere regolarmente svuotato. La **comparsa dei lombrichi** è garanzia del buon andamento del processo di compostaggio: quando il compost sarà maturo essi diminuiranno poiché non avranno di che nutrirsi.

MODO B) Realizzazione della compostiera utilizzando i pallet, le pedane in legno di solito utilizzate per lo stoccaggio dei materiali. Procuratevi **quattro bancali, dei mattoni, chiodi e martello**. Il primo sarà la base della nostra compostiera e dunque dovrà essere leggermente rialzato da terra per gli stessi motivi che abbiamo visto in precedenza: per far questo utilizzate i mattoni creando **un basamento** su cui poggiare il primo bancale.

Fatto questo, provvediamo a fissare alla base e tra di loro i tre bancali rimasti servendoci di parti di assi in legno che andremo ad **inchiodare in corrispondenza dei nodi**. Per garantire una maggiore solidità fissiamo altri due assi in corrispondenza degli angoli superiori della nostra compostiera: ovviamente un lato sarà aperto per mescolare il compost.

Modalità di utilizzo:

Tipi di rifiuti da utilizzare: in generale va bene il cosiddetto **umido organico**, ovvero scarti di cibo, fondi del caffè, foglie secche o fiori, gusci d'uovo, bucce di frutta e scarti di verdure.

1. Posizionare la compostiera in un angolo del giardino parzialmente ombreggiato, riparato

- dall'insolazione diretta e dal vento.
2. Deve essere sufficientemente distante dall'abitazione pur garantendo la facilità di accesso, specialmente nei mesi invernali.
 3. Non inserire nella Compostiera materiali non biodegradabili, quali metalli, plastica, vetro, cartoni, riviste, scarti di legno trattato con prodotti chimici o piante malate, ecc
 4. Inserire nella Compostiera legname, solo se triturato; questo per accorciare i tempi di decomposizione.
 5. L'aggiunta in "modo eccessivo" di materiali particolari, esempio troppa erba, troppi rifiuti di cucina, troppi residui legnosi, e qualsiasi altro prodotto **non aiuta** a conferire la massa in fermentazione per avere una notevole porosità, quindi struttura soffice. Quest'ultima favorisce la penetrazione dell'aria, migliorando il processo di degradazione e riducendo i pericoli di formazione di cattivi odori e percolati.
 6. L'introduzione dei rifiuti deve avvenire attraverso l'apertura superiore.
 7. Nel caso di utilizzo di sacchetti biodegradabili evitare che questi restino chiusi all'interno della Compostiera.
 8. Rimuovere periodicamente il materiale, in quanto il compostaggio necessita di ossigeno, altrimenti la sostanza organica marcisce.

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 - PRESUPPOSTO	
ART. 3 -SOGGETTO ATTIVO	
ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO	
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
ART. 5 -OGGETTO DEL TITOLO	
ART. 6 -PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	
ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO, ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE	
ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI	
ART. 9 - BASE IMPONIBILE	
ART. 10 - ALIQUOTE E DETRAZIONI	
ART. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	
ART. 12 - ESENZIONI	
ART. 13 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO	
ART. 14 – VERSAMENTI	
ART. 15 – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE: DICHIARAZIONI / COMUNICAZIONI	
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
ART. 16 - PRESUPPOSTO	
ART. 17 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	
ART. 18 - SOGGETTI PASSIVI	
ART. 19 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	
ART. 20 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	
ART. 21 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	

<u>ART. 22 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....</u>
<u>ART. 23 - RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO</u>
<u>ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....</u>
<u>ART. 25 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....</u>
<u>ART. 26 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....</u>
<u>ART. 27 - PIANO FINANZIARIO.....</u>
<u>ART. 28 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....</u>
<u>ART. 29 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</u>
<u>ART. 30 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</u>
<u>ART. 31 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u>
<u>ART. 32 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....</u>
<u>ART. 33 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI / TASI.....</u>
<u>ART. 34 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....</u>
<u>ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE</u>
<u>ART. 36 – ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE</u>
<u>ART. 37 – MODALITA’ DI RICHIESTA DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....</u>
<u>ART. 38 - CUMULO DI RIDUZIONI.....</u>
<u>ART. 39 - TRIBUTO GIORNALIERO</u>
<u>ART. 40 - TRIBUTO PROVINCIALE.....</u>
<u>ART. 41 - RISCOSSIONE.....</u>
<u>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....</u>
<u>ART. 42 - PRESUPPOSTO E FINALITA’</u>
<u>ART. 43 - SOGGETTI PASSIVI.....</u>
<u>ART. 44 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO.....</u>
<u>ART. 45 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED OBBLIGHI DICHIARATIVI.....</u>
<u>ART. 46 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</u>
<u>ART. 47 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO E DETRAZIONI.....</u>
<u>ART. 48 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI.....</u>
<u>ART. 49 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO</u>
<u>ART. 50 - IMPORTI MINIMI</u>
<u>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI.....</u>
<u>ART. 51 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>
<u>ART. 52 - VERIFICHE.....</u>
<u>ART. 53 – ATTIVITA’ ACCERTATIVA - SANZIONI ED INTERESSI.....</u>
<u>ART. 54 – NORME DI RINVIO</u>

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E TRANSITORIE.....

Proposta N. 60 Del 09-07-14
Esito Esame: Approvata

N.
67

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella deliberazione C.C. n. 76 in data odierna;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO che:

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Vicchio il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte fino alla predetta data;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data odierna è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

che il Comune di Vicchio, con deliberazione n. 6 del 01/02/2008 ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati alla Società Publiambiente S.p.A. con sede a Empoli, sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell'ATO ai sensi della L.R. n°61/2007 ;

l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi,

entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio, integrato a cura del Comune, dalla corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione e dei costi comuni, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

VISTE:

la nota n. 483 del 03/07/2014 con la quale l'ATO TOSCANA CENTRO afferma che, secondo le disposizioni della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, fino all'avvenuto affidamento di Ambito, con l'individuazione del gestore unico, non possono essere esercitate dalle ATO le competenze inerenti l'approvazione del Piano Finanziario che resta nella totale competenza del Comune;

la nota n. 1615 del 07 marzo 2014, successivamente integrata in data 09/07/2014, con la quale la Società Publiambiente S.p.A. ha trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2014, corredato dal Prospetto Economico Finanziario (PEF) che sintetizza gli obiettivi di gestione per l'anno 2014;

PRESO ATTO:

che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 23 luglio 2014;

degli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

dell'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI:

il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

del Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7

Contrari n 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2014, dal quale risulta un costo di € 1.201.690,41, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
- 3. DI DARE ATTO** che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2014;
- 4. DI DEMANDARE** a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo e la regolamentazione dell'applicazione del tributo medesimo;
- 5. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000 con il seguente esito:

CON la seguente votazione:

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7

Contrari n 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Proposta N. 62 Del 09-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Determinazione tariffe Tari, numero rate e relative scadenze.

N.
68

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella deliberazione C.C. n. 76 in data odierna;

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e sue successive modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU** (*Imposta Municipale Propria*) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI** (*tributo servizi indivisibili*) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI** (*tassa rifiuti*) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/07/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che *"Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno"*;

CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 in data odierna l'ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 con un costo complessivo di **€. 1.201.690,41** suddiviso in costi fissi totali €. 720.564,82 e costi variabili totali €. 481.125,59;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività, nel rapporto di 70/30 la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata, sia con le tariffe non ridotte, sia con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore minimo di quelli proposti nella tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 17/01/2014 è stata determinata la misura del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che per il Comune di Vicchio è stabilito nel 4% e comporta pertanto la stima di € 48.000,00;

VISTI:

- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

- il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
- il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7

Contrari n 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Proposta N. 67 Del 11-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

N.
69

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella deliberazione C.C. n. 76 in data odierna;

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 e successivamente modificato dall'art. 9bis, comma 2 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito dalla Legge 23/05/2014 n. 80, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare...omissis;*
- *L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) composta da IMU, TARI e TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data odierna;
- che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.900.000,00;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,50 %
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale, denunciate come tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge	0,73%
Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia, ad eccezione di quelle assimilate ad abitazione principale	0,73%
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti	0,76%
Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria	0,76%
Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra	0,83%
Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Aliquota ordinaria	1,06%

RITENUTO di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, prendendo atto che:

1. la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
2. la detrazione si applica secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, ovverosia rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTI:

- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
- il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
- l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti;

SENTITA la Commissione Consiliare competente;

CON voti
Presenti n. 10
Voti Favorevoli N. 7
Contrari N. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) DI STABILIRE le seguenti misure di aliquota ai fini dell'Imposta Municipale Propria, che hanno effetto a valere per l'intero anno 2014, per l'applicazione delle quali e per gli adempimenti necessari si rimanda al regolamento IUC:

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,50 %
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale, denunciate come tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge	0,73%
Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia	0,73%
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti	0,76%
Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria	0,76%
Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra	0,83%
Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Aliquota ordinaria	1,06%

3) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate;

4) DI DARE ATTO altresì:

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come

definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- 5) **DI PROVVEDERE AD INVIARE**, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al Ministero dell' Economia e delle Finanze;
- 6) **DI PROVVEDERE** altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;
- 7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti n. 10
Voti Favorevoli N. 7
Contrari N. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Proposta N. 63 Del 09-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

I.U.C. ANNO 2014; Aliquota Tributi Servizi Indivisibili -TASI.

N.
70

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella deliberazione C.C. n. 76 in data odierna;

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 669 della predetta legge prevede che Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino

all'azzeramento. Ai sensi del comma 677, Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data odierna sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,50 %
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale, denunciate come tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge	0,73%
Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia	0,73%
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti	0,76%
Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria	0,76%
Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra	0,83%
Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Aliquota ordinaria	1,06%

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RILEVATO che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO che:

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

VALUTATO che l'art. 48 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica individua i seguenti servizi indivisibili finanziati con la TASI secondo le relative misure percentuali di copertura della spesa corrente prevista per l'erogazione del servizio:

- pubblica sicurezza e vigilanza	fino al	30%
- tutela del patrimonio artistico e culturale	fino al	20%
- illuminazione stradale pubblica	fino al	100%
- servizi cimiteriali	fino al	20%
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico	fino al	100%
- servizi di protezione civile	fino al	100%
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	fino al	20%

al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi sopracitati per un importo stimato in € 515.173,28, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per

- tutti gli altri immobili.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 modificato dall'art. 1 del D.L. 09/06/2014 n. 88 che dispone, fra l'altro,; "...omissis...Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il **16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale...omissis;

VISTI:

- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
- il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

SENTITA la competente Commissione Consiliare in data 23 luglio 2014;

CON la seguente votazione:

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7
Contrari n 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote della Tassa sui servizi indivisibili (TASI):

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per

- tutti gli altri immobili.

2. **DI DARE ATTO** che il gettito della TASI stimato in € 515.173,28 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizio	Spese correnti 2014 - €	% copertura	Importo €
pubblica sicurezza e vigilanza (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	264.077,25	10	26.407,72
tutela del patrimonio artistico e culturale	6.619,49	20	1.323,90
illuminazione stradale pubblica	156.060,00	100	156.060,00
servizi cimiteriali	88.454,14	11,22	9.928,50
servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico	434.848,05+58.75 7,30= 493.605,35	50	246.802,64
servizi di protezione civile	74.650,52	100	74.650,52

3. **DI STABILIRE** il pagamento della TASI, limitatamente all'anno 2014 nel termine del **16 ottobre 2014**;

4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine del 10 settembre 2014 come stabilito dal comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 7

Contrari n 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Proposta N. 66 Del 11-07-14

Esito Esame: Approvata

N.
71

Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - Determinazione a= liquota per l'anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella deliberazione C.C. n. 76 in data odierna;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 con il quale viene ripristinata, a partire dal 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002 fino allo 0,8%, anche in unica soluzione;

VISTA la propria precedente deliberazione N. 37 del 30/03/2007 con la quale veniva approvato il regolamento d'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dello 0,5%;

DATO ATTO delle esigenze del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

RITENUTO quindi, di confermare per l'anno 2014 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;

VISTI:

il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali

il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali

VISTI i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Presenti n. 10, Voti Favorevoli n. 7, Astenuti n. 2 (Bedeschi, Bagnuolo), Contrari n. 1 (Scarpi)

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE**, per i motivi esposti in narrativa, per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%.
- 2) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito telematico ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98 come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18/10/2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal D.M. del 31

maggio 2002.

- 3) **DI INVIARE** copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 10, Voti Favorevoli n. 7, Astenuti n. 2 (Bedeschi, Bagnuolo), Contrari n. 1 (Scarpi)

Proposta N. 72 Del 18-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE PRO=
GRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016 ED ELENCO ANNUALE
2014 OPERE PUBBLICHE

N.
72

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella deliberazione C.C. n. 76 in data odierna;

VISTO l'art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati da tale legge è necessario predisporre ed approvare un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 11/10/2013, è stato adottato il piano triennale 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici e accertato che gli schemi del programma triennale e l'elenco annuale citati sono stati pubblicati per 60 giorni consecutivi a partire dal 25.10.2013 al 23.12.2013 e che non sono state presentate osservazioni in merito;

CHE con deliberazione n.62/GC del 10.7.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate alcune modifiche alle tempistiche di esecuzione dei lavori, in particolare per i seguenti interventi identificati secondo l'ordine in lista:

1. N. 3 - "Realizzazione parcheggio cimitero capoluogo" – anno 2015 (anziché 2014)
2. N. 7 - "Realizzazione magazzino comunale" – anno 2014 (anziché 2016)
3. N. 8 - "Adeguamento prevenzione incendi scuola media Giotto" – anno 2015 (anziché 2014)

e all'inserimento di due nuovi interventi:

4. N. 5 - "Sistemazione copertura Centro Polivalente per l'Infanzia" – € 100.000,00 – anno 2014
5. N. 6 - "Sistemazione strada di Villore" – € 170.000,00 – anno 2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 128 comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il titolo III capo 2 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

VISTO il D.M. 22.06.2004;

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011

VISTE le schede relative al programma triennale 2014/2016 e all'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto provvedere alla loro approvazione;

RITENUTO di dare pubblicità al relativo programma secondo le modalità stabilite dall'art. 128 c. 11, secondo periodo, del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 Novembre 2011;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

- presenti n. 10 consiglieri, voti favorevoli n.7, voti contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

1) DI APPROVARE il programma triennale 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che è stata effettuata successiva e separata votazione con il seguente esito:

- presenti n. 10 consiglieri, voti favorevoli n.7, voti contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Proposta N. 71 Del 18-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Verifica quantità e qualità aree e fabbricati con destinazione PEEP e PIP

N.
73

Il **Presidente del Consiglio Gasparrini** cede la parola al Sindaco.

SINDACO: "Con la proposta di delibera in esame si dà atto che non sussistono aree riferite a piani PEEP e PIP da cedere in proprietà o diritto di superficie e conseguentemente non si procede alla determinazione del relativo prezzo di cessione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco;

PREMESSO che l'art. 172 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che i Comuni provvedano annualmente, in concomitanza con il Bilancio comunale, a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle ex leggi 167/62, 865/1971 – 457/1978 che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie, nonché alla determinazione del relativo prezzo di cessione;

CONSIDERATO che il Piano Strutturale vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/2005 e del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera Consiliare n. 45 del 06/04/2007 non prevedono aree P.E.E.P. o P.I.P. e che sono esauriti da un ventennio i Piani P.E.E.P. e P.I.P. approvati in precedenza;

PRESO ATTO della insussistenza di aree a disposizione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

presenti n. 10 consiglieri, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 (Scarpi)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che in riferimento a quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 non sussistono attualmente a disposizione aree riferite ad Piani P.E.E.P. o P.I.P. da cedere in proprietà o diritto di superficie;

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

presenti n. 10 consiglieri, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 (Scarpi)

Proposta N. 65 Del 11-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI CESSIONE IMMOBILI DI ERP
E DI REINVESTIMENTO DEI RELATIVI PROVENTI EX L.R.
T. 5/2014

N.
74

IL Presidente del Consiglio cede la parola **all'Assessore Tai Carlotta**.

TAI: "Andiamo ad approvare un piano di alienazione delle case di Edilizia Popolare che viene a seguito della legge regionale 5 della Regione Toscana che riapre la possibilità da parte dei Comuni, di vendere le Case Popolari al fine di migliorare e riqualificare il patrimonio esistente e individua queste abitazioni in tutte quelle che sono di vecchissima costruzione e in condomini misti dove la parte pubblica è minoritaria rispetto a quella privata e che quindi, hanno costi di manutenzione elevati. Ovviamente, questo stimolo viene dal fatto che non ci sono fondi che ci permettono di fare molti interventi di manutenzione straordinaria e dato che i patrimoni in generale dei Comuni sono piuttosto datati, la possibilità di riqualificazione viene data attraverso questi piani di alienazione. E' anche vero che la legge regionale mette dei paletti molto forti per cui non si può vendere all'esterno, la vendita riguarderà gli inquilini assegnatari che avranno anche la possibilità e saranno anche tutelati nel caso in cui non fossero in condizioni di acquistare l'immobile. Rispetto al passato, è cambiato anche la valutazione del prezzo degli immobili stessi. Prima, con la vecchia legge si prendeva la rendita catastale e si moltiplicava per cento e si toglieva un punto percentuale per ogni anno passato dall'anno di costruzione fino ad un massimo del 20% invece oggi, ci rifà al prezzo di mercato anche se sono previsti notevoli abbattimenti che possono andare fino al 30% sempre calcolati sull'anno di costruzione dell'immobile. Degli immobili che mettiamo in vendita nel piano, sono una quindicina: abbiamo immobili costruiti nel 1920, nel 1947 e il più nuovo è del 1958 per cui abbiamo deciso di approvare per intero questo piano di alienazione prima di tutto perché non rischiamo di mettere nessuno in mezzo di strada e poi, anche in una considerazione politica di più lungo periodo, visto che nel RUC abbiamo individuato un'area ERP ci stiamo muovendo per avere dei finanziamenti per la nuova costruzione però tutto quello che si ricava va comunque in case popolari. Questo è il paletto principale. Se avete domande?"

BEDESCHI: "Più che una domanda è un intervento vero e proprio perché siamo favorevoli a questo tipo di operazione oltretutto, faceva parte se lo avete letto, del nostro programma elettorale, era ben evidenziato la condizione di dare un'opportunità a chi già occupava le case

popolari di poterle acquistare addirittura la nostra idea era di poter concordare con Casa S.p.A o con chi gestisce le varie situazioni un piano più ampio penso che sia per chi occupa le case popolari una grossa opportunità, va bene reinvestire i fondi per le manutenzioni e costruire nuove unità abitative e con l'occasione, aggiungerei che sia di stimolo per mettere ordine ai controlli come sta facendo il Comune di Borgo San Lorenzo si è proprio messo un controllo approfondito su tutti quelli che sono gli occupanti delle Case Popolari, una semplice revisione delle condizioni personali e familiari di chi occupa gli alloggi popolari comunque, nel complesso, l'operazione per noi è un voto favorevole anche perché faceva parte del nostro programma dare questa opportunità agli occupanti delle case popolari”.

TAI: “Se posso precisare che la condizione del sociale in cui mi sono imbattuta in questo mese e mezzo è drammatica, noi intanto si parte dal presupposto di non impoverire troppo il nostro patrimonio Comunale perché delle case popolari purtroppo c'è grande necessità, vero è che abbiamo da portare avanti degli interventi di riqualificazione assolutamente necessari sul nostro patrimonio e quindi questo, ci sembra un giusto compromesso tra le due esigenze. Il piano di alienazione è individuato secondo i criteri della legge quindi, non si può ampliare come vogliamo e nemmeno ridurlo come vogliamo, ed è per questo, che lo proponiamo come intero pacchetto sapendo già però che realisticamente, non ne venderemo quindici questo bisogna tenerne presente. Quanto ai controlli, i controlli sono continui e ci sono, sono stabiliti dalla legge e sono portati avanti sia dai nostri uffici Comunali, che da Casa S.p.A quindi, da parte nostra, c'è grande attenzione affinché l'occupazione di queste case sia sempre legittima e dovremmo anche lavorare affinché passi un concetto di una maggiore temporaneità dell'occupazione di queste case. L'obiettivo finale dovrebbe essere che la casa popolare è un momento, una concessione temporanea per risolvere un problema economico grave di una famiglia tenendo presente che la solidarietà e il sociale, è uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione anche perché la povertà genera povertà sia dal punto di vista economico e sociale che della sicurezza sociale quindi, per noi ci crediamo nel... “

BEDESCHI: “Sì, sono d'accordo anche perché purtroppo sappiamo tutti che spesso non è così, chi occupa una casa popolare perché le situazioni vanno avanti, anche perché sarebbe un bene ma una soluzione provvisoria, momentanea non è così perché sono situazioni da anni per non parlare di decine di anni quindi, i fatti poi smentiscono queste cose ben venga però l'opportunità, chi ha possibilità di acquistare non cambia niente perché nessuno come ha detto Tai nessuno va ad incidere sul fatto di buttar fuori o costringere ad abbandonare gli alloggi quindi, una possibilità di acquisto e una risorsa da investire per chi questa possibilità non ce l'ha e si trova in condizioni di dover usufruire di un affitto agevolato in una casa popolare ben venga. Teniamo però sempre presente che la temporaneità per esigenze sociali in questo settore, la vedo dura perché di fatto, chi riesce ad avere una assegnazione di casa popolare la famiglia rimane nella casa e se ci sono i controlli e si continua ad assegnare il diritto, le situazioni vanno avanti negli anni non sono mai momentanee almeno per quello che so io, sono pochissimi casi che si risolvono in poco tempo. Il nostro voto è favorevole su questa cosa”.

GASPARRINI: “Bene, la parola al Consigliere Ontanetti”.

ONTANETTI: “Io sono d'accordo sulla vendita anche perché noi all'interno dell'Istituto allora era Istituto Case Popolari poi diventato ATER e quant'altro, come sindacato in particolare la sigla della CIGL noi consigliamo all'allora Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di vendere le case, le più vecchie per farne nuove con il ricavato. In altro modo, con i bassi affitti che ricevevano c'era qualcuno che aveva l'affitto del 1920 rivalutato, ma con 4.000 € pagavano l'affitto, l'acqua, luce e scale e la svuotatura dei pozzi neri. In questo caso, cerchiamo di vendere e ne facciamo di nuove perché così si aumentava perlomeno il numero delle abitazioni. In quel caso lì, c'era anche il famoso sconto vale a dire tanti anni molte addirittura fatte nell'anteguerra erano a riscatto quando attraverso gli affitti si arrivava a coprire la spesa dell'intervento iniziale, scattava la forma di riscatto per gli inquilini. In questo caso qui, non si parla più di vendere per fare nuove case, nuovi appartamenti, si dice di vendere per riqualificare quindi, il numero degli appartamenti diventa invariato, la circostanza da questo. Io dico non c'è più il discorso dello sconto, c'è una valutazione praticamente di mercato che poi subirà un abbattimento e noi bisogna tener conto in questo caso quanti saranno in grado di acquistare e in particolare laddove i quartieri o appartamenti sono occupati, c'è una svalutazione insita, non è che l'inquilino che attualmente occupa quello lì ma non è in grado dell'acquisto lo puoi prendere per il bavero e dire fuori disgraziato tu non hai nemmeno

due soldi per comprare due stanze, non possiamo metterlo fuori e non dobbiamo metterlo fuori quindi, quell'appartamento lì avrà naturalmente un prezzo inferiore. Questa è la differenza fra una politica di vendita per aumentare e una politica per riqualificare che vanno bene tutte e due però è molto più difficile portarla avanti questa forma qui. Ha soltanto un altro neo ce ne sono due che sono di tipo sociale. Il primo è, ammesso che ci sia qualcuno e quindi bisogna vedere le valutazioni sulle fasce di età, perché se uno mi abita alla stazione o in via Tastini, in via Tastini sono state riscattate a suo tempo, diciamo via I maggio mi sembra che ci sia ancora da riscattare o viale Mazzini ci sono ancora da riscattare se uno è quarant'anni che abita lì, non mi puoi dire ti trovi un posto giù nella zona Coop noi questo è un valore sociale perché ormai quella persona se è quarant'anni che abita lì ha già una certa età, sradicarla da lì e metterla in un nuovo ambiente sicuramente noi li faremo sopportare un grosso disagio, quindi ci vuole molta sensibilità L'altra cosa a cui stare attenti è che la vendita non è possibile controllarla quindi, ci saranno domani delle rimostranze. Non è possibile controllarla perché metti la vedova perché le donne campano di più che occupa ora un alloggio popolare età 85 – 90 lei siccome le donne di quell'età non hanno una pensione che supera 500/600 € il mese a meno che non sia stato a lavorare in qualche fabbrica, non può acquistarlo però può avere due o tre figlioli che gli danno i soldi per acquistarla automaticamente, alla morte della mamma diventano proprietari loro che non avrebbero mai avuto diritto. Ecco quindi, consiglio l'Assessore, consiglio l'Amministrazione a fare molta attenzione e molte cose che domani ci vorranno rinfacciare anche a noi e anche al sottoscritto perché io voto questo punto, però dobbiamo saperlo in anticipo che qualche cittadino ci dirà Dio bono se la mamma stava per morire era chiaro che la prendeva il figliolo si sa, bisogna essere pronti a sentirsi dire speriamo di no, innanzitutto per la vita dell'assegnatario o dell'assegnatario anche perché non si combini certe situazioni ma ci stanno nell'insieme delle cose”.

TAI: “ E' vero la legge mette molti paletti ma considera quel caso lì, il principio è che forse a noi, a tutti conviene vendere quell'unico alloggio in via Mazzini che corrisponde ad una percentuale del 20% ed è stato costruito nel 1947 e ci costa tanto, tanto, tanto di manutenzione”.

ONTANETTI: “Io ho portato l'esempio mio perché nel paese ci vivo da 74 anni tra poco 75, io la stessa situazione la ho in via Mulinuccio 31 l'inquilino che mio pesticcia la testa sopra casa mia loro sono due persone anziane che probabilmente non troveranno io spero che abbiano le risorse, ma sarà molto difficile penso quindi, voto questo punto ma faccio tutte le raccomandazioni e gli auguri possibili che ci sia una buona riuscita perché ci saranno dei momenti di disagio quindi, molta sensibilità e molta attenzione, è un consiglio nulla di che”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito consiliare testè riportato;

VISTE:

- la Legge 560/1993 recante le “Norme in materia di alienazione degli alloggi di ERP”;
- la Legge Regionale 96/1996 recante la “Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di ERP”;
- la Legge Regionale 77/1998 relativa al “Riordino delle competenze in materia di ERP”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43/2008, con la quale sono stati sospesi i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di ERP in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all'acquisto, il prezzo fosse stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e fosse stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di compravendita;
- la Legge Regionale 46/2009, che conferma la disposizione di sospensione dei piani vendita di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 91/1994, facendo salve le procedure di cessione per le quali fosse intervenuto un accordo sulla compravendita alla data del 27.05.2008;

RICHIAMATA la Legge Regionale 5/2014 che disciplina il sistema di alienazione degli alloggi di ERP, con la finalità di assicurare lo sviluppo del servizio pubblico, l'economicità della sua gestione, nel rispetto del principio della piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sul piano economico che sul piano temporale, l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, nonché di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo di ERP esistente per

consentirne anche la riassegnazione;

CONSIDERATO che la succitata Legge stabilisce, fra l'altro:

- all'articolo 2, le condizioni di alienabilità degli alloggi e che i proventi derivanti dalle alienazioni e dai versamenti di cui all'art. 8 comma 4 siano destinati esclusivamente alla realizzazione di programmi di edilizia finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio ERP;
- all'articolo 3, che i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della succitata Legge, individuano, attraverso una puntuale ricognizione del patrimonio ERP, gli alloggi cedibili e formulano, in materia associata di LODE, la proposta di cessione degli immobili e di reinvestimento dei relativi proventi;

VISTA la nota Ns. prot. 10056/2014, con la quale il Comune di Firenze trasmetteva a questa Amministrazione la proposta di piano vendite pervenutagli da Casa Spa;

VISTA la successiva nota del Comune di Firenze Ns. prot. 10057/2014;

VISTA la proposta del piano vendite degli immobili allegata al presente atto (Allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere ad approvare la proposta di cessione degli immobili, di cui alla Legge Regionale 5/2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 10

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegata proposta di cessione degli immobili (Allegato A) di cui alla Legge Regionale 5/2014, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI STABILIRE che i proventi derivanti dalle alienazioni e dai versamenti di cui all'art. 8, comma 4, della Legge Regionale 5/2014 saranno destinati esclusivamente alla realizzazione di programmi di edilizia finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio di ERP;

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

4) DI DARE ATTO che la Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Servizi ai Cittadini Maria Antonia Cimarossa, alla quale sono demandati gli adempimenti consequenziali per l'attuazione della citata proposta;

5) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 10

Esito Esame: Approvata

75

Oggetto:

ISTITUZIONE DON MILANI - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2014-2016

SINDACO: "Non so se lo avete visto. Praticamente, si ripete sempre lo stesso. Noi all'Istituzione Don Milani attribuiamo 7.000 € l'anno. Con questi 7.000 € l'anno, l'Istituzione va avanti con un programma che si era illustrato qualche mese fa. Si tratta della Marcia di Barbiana, si tratta della Rassegna stampa, quindi, queste sono le voci più importanti. Erano previsti i gettoni di presenza ma tutti i Consiglieri li hanno devoluti per attività sociali. In questo momento il Consiglio di Amministrazione è scaduto. Il nostro regolamento prevede una inserzione sul sito del Comune c'è un bando, in cui la gente si dovrà presentare. Al primo passaggio non si è presentato nessuno. Il secondo passaggio è in questo momento. Siamo in attesa di vedere se qualcuno si presenta quindi questo da un punto di vista di Istituzione. Dal punto di vista programmatico, le attività sono quelle che ogni anno fanno le due principali sono quelle che ho detto. Il costo se di costo si può parlare è che a questa Istituzione gli attribuiamo 7.000 €. Praticamente, anche l'Istituzione Don Milano è sottoposta al bilancio armonizzato e qui, però le previsioni anno 2014 – 7000; 7000 nel 2015 e 7.000 nel 2016. Durante la Marcia di Barbiana ci sono le manifestazioni che facciamo nei tre giorni. Di solito avanza un po' di soldi tanto è vero che hanno una previsione di cassa (che significa competenza + residuo) nel 2014 di 14.000 €."

Di seguito il **Presidente** preso atto che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola invita il Consiglio Comunale a pronunciarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione del Sindaco testé riportata;

RICHIAMATO l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il dettato del D.Lgs. n. 118/2011 così come integrato dal DPCM 28/12/2011;

VISTO il Capo II del regolamento dell'Istituzione Don Milani approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2001, modificato con delibera consiliare n. 47 del 9.4.2010, che detta disposizioni in materia di contabilità finanziaria della suddetta Istituzione;

VISTI in particolare gli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nei quali si dispone l'approvazione di un bilancio annuale formulato in termini di competenza costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dai quadri riassuntivi generali;

VISTO inoltre l'art. 30 del suddetto Regolamento che prevede l'approvazione di un bilancio pluriennale che coincida con il periodo di durata pari a quella del Comune di appartenenza e, quindi, per un triennio;

VISTA la delibera n. 3 in data 27/03/2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale approva la proposta di Bilancio preventivo del triennio 2014-2016;

VISTO lo schema del bilancio annuale di previsione predisposto per il triennio 2014 - 2016 secondo il Piano programma annuale di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con deliberazione n. 6 del 16.11.2013;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, reso in data 24.07.2014, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b,

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti:
Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** lo schema del bilancio annuale di previsione dell'Istituzione Don Milani relativo al triennio 2014 – 2016 in conformità a quanto dispone il D.Lgs. n. 118/2011;
- 2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000 con il seguente esito:

Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Proposta N. 68 Del 11-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2014 - 2015 E 2016 E DEL BI= LANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

N.
76

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco ed il dibattito consiliare allegati al presente atto;

PREMESSO che:

- il Comune di Vicchio con Delibera della Giunta Comunale n° 59 del 13/09/2013, avente ad oggetto: "D.Lgs 118/2011 - armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Partecipazione alla sperimentazione" partecipa fattivamente alla sperimentazione della nuova contabilità del Sistema Pubblica Amministrazione volta a definire nuovi principi e schemi di bilancio così come normato dal D.Lgs. 118/2011 e come integrato dal DPCM 28.12.2011;
- che il bilancio previsionale 2014 – 2016 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, applicati ai sensi del DPCM 28.12.2011;
- che la sperimentazione è stata modificata e prorogata al terzo anno a seguito del D.L. 102/2013, così come convertito con la Legge 124/2013; conseguentemente, il bilancio "armonizzato" ha per il Comune di Vicchio valenza giuridica, presentandosi comunque il bilancio tradizionale ex D.Lgs. n. 267/2000 solo con finalità informative. Per il 2014 si applica inoltre il nuovo principio contabile della programmazione, che introduce il nuovo Documento Unico di Programmazione in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica e si prevede un Bilancio triennale unico, in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale;

CONSIDERATO che:

- Il progetto di bilancio di previsione per il triennio 2014/2016 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 27/06/2014;
- Il bilancio di cui sopra è stato redatto secondo i nuovi principi contabili disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e, per quanto attiene alla modulistica, in base agli schemi contabili approvati con il D.P.C.M. 28/12/2011;
- Le entrate correnti sono state quantificate tenuto conto delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e delle deliberazioni adottate dall'ente;
- Per le spese di investimento si fa riferimento al programma delle opere pubbliche predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 dell'11/10/2013 come modificato con deliberazione G.C. n. 62 in data 10/07/2014;
- per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 04/04/2014 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi nella misura del 56,48%;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Giunta comunale n. 26 del 04/04/2014 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative in attuazione dell'art. 208 del d.lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada";
- Giunta Comunale n. 58 del 27/06/2014 con la quale si approva il progetto di bilancio 2014/2016;
- Consiglio comunale n. 10 del 23/01/2014 modificata con n. 27 del 21/02/2014 relativa all'approvazione dell'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- Consiglio comunale n. 66 in data odierna con la quale si approva il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- Consiglio comunale n. 69 in data odierna con la quale si determinano le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU);
- Consiglio comunale n. 70 in data odierna con la quale si approvano le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Consiglio comunale n. 67 in data odierna che approva il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014;
- Consiglio comunale n. 68 in data odierna che approva le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI);

VISTA la relazione tecnica al bilancio annuale di previsione di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che contiene anche i prospetti dimostrativi del rispetto del patto di stabilità; .

DATO ATTO che il bilancio è stato sottoposto alla competente Commissione comunale, che si è riunita in data 23.7.2014;

ACQUISITI sulla proposta complessiva del bilancio i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 2014 – 2016 redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 7 al DPCM28/12/2011, con i relativi allegati come individuati nel dispositivo della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27/06/2014, nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014 - 2015 - 2016

ENTRATE	CASSA ANNO 2014	COMPETE NZA ANNO 2014	COMPETE NZA ANNO 2015	COMPETE NZA ANNO 2016	SPESE	CASSA ANNO 2014	COMPETE NZA ANNO 2014	COMPETE NZA ANNO 2015	COMPETE NZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	848.323,27								
Utilizzo avanzo di amministrazione		173.873,97	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.391.700,59	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.569.752,75	5.375.138,62	5.069.389,33	4.969.389,33	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.712.158,96	7.032.264,90	5.808.759,57	5.789.313,91
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	214.381,00	149.410,46	73.807,53	73.807,53			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.799.010,86	1.396.533,87	1.023.427,96	1.023.427,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.665.936,30	1.596.909,87	1.027.620,36	4.091.420,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.654.192,81	4.046.613,92	1.364.620,36	4.637.620,36
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	730.971,05	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.264.080,91	8.517.992,82	7.194.245,18	10.158.045,42	Totale spese finali.....	14.366.351,77	11.078.878,82	7.173.379,93	10.426.934,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.528.108,31	1.348.113,62	337.000,00	546.199,76	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	353.891,59	352.802,18	357.865,25	277.310,91
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.553.555,00	1.553.555,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.553.555,00	1.553.555,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.041.361,26	942.000,00	951.433,68	951.433,68	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	961.630,39	942.000,00	951.433,68	951.433,68
Totale titoli	16.387.105,48	12.361.661,44	8.482.678,86	11.655.678,86	Totale titoli	17.235.428,75	13.927.236,00	8.482.678,86	11.655.678,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.235.428,75	13.927.236,00	8.482.678,86	11.655.678,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.235.428,75	13.927.236,00	8.482.678,86	11.655.678,86
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

2. **DI APPROVARE** i documenti del Bilancio 2014 - 2016, compresi il Documento Unico di Programmazione 2014-2016 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014 – 2016 che si allegano al presente atto rispettivamente sotto la lettera :

- A) Bilancio di Previsione Entrate 2014-2016 e Spese 2014-2016
B) Documento Unico di Programmazione anni 2014 – 2015 – 2016

3. **DI APPROVARE** l'allegato "C" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la Nota Integrativa al bilancio di previsione e i prospetti dimostrativi del rispetto del patto di stabilità;
4. **DI FARE PROPRIE** le deliberazioni relative alle manovre tariffarie adottate dalla Giunta comunale ed in premessa citate;
5. **DI APPROVARE** a soli fini conoscitivi, il bilancio redatto secondo gli schemi contabili di cui al D.P.R. 194/1996;
6. **DI DARE ATTO** che con deliberazione della Giunta n. 61 del 10.7.2014 sono state confermate le indennità degli amministratori comunali e che con deliberazione consiliare n. 59 del 4.7.2014 è stata determinata l'indennità di funzione del presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni comunali;
7. **DI DARE ATTO** che per il Comune di Vicchio, in base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 172 del TUEL, non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;
8. **DI DARE ATTO** che, sia nel bilancio di previsione annuale che nel bilancio pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale venga garantito il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità, così come dimostrato nel prospetto di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 7
Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Allegato alla delibera n.76 del 29.7.2014

Introduzione del Sindaco al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014

Collegli Consiglieri,

La grave crisi economica nella quale il nostro paese si trova, l'incertezza che ne deriva, la mancanza di una concreta ripresa continua a compromettere il nostro sviluppo, condizionando e mettendo in discussione tutte quelle sicurezze che lo stato sociale, punto di forza delle politiche di centro sinistra, aveva realizzato e garantito negli anni.

Il sistema Italia, si è trovato impreparato alle sfide della globalizzazione, fatto questo che paghiamo in maniera pesante, dove le fasce più deboli continuano ad essere sempre più povere e per i giovani il futuro, rispetto alle generazioni passate, è molto incerto.

Avremmo potuto mitigare gli effetti della crisi se avessimo avuto governi dotati di visione

strategica, meglio ancora se i partiti politici che hanno costituito le maggioranze fossero stati capaci di comprendere l'evoluzione dello scenario politico – economico mondiale ed avessero nel tempo, attraverso le riforme necessarie, con gradualità, equità, proiettato il paese verso il futuro, oggi avremmo affrontato meglio la crisi.

I problemi non vanno sottovalutati, non possiamo sempre improvvisare e ridurre tutto alla convenienza politico elettorale, i problemi quando esistono non possiamo far finta di non vederli vanno risolti nell'interesse generale.

In questi anni anche quando abbiamo avuto l'opportunità di avere qualcuno un po' più attento di altri alla guida del paese, che cercava per stare al passo con i tempi, per rendere il sistema paese moderno e competitivo, ha dovuto fare conti con quella cultura politica attenta solo ai propri interessi particolari.

Una politica miope, capace solo di demagogia, incapace nei fatti di proporre una strategia perché ancorata a vecchie concezioni.

In passato la percezione del cambiamento era minimale; oggi nell'arco di tempo di una generazione tutto cambia e rimette in discussione anche quello che sembrava irrinunciabile.

Noi siamo interessati ad una società moderna, equilibrata, che dia futuro, capace di cambiare secondo un modello nel quale i ricchi non diventino sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri.

Ci siamo trovati ad affrontare una situazione drammatica dove le responsabilità della politica non si possono nascondere perché ha continuato a favorire il potere fine a se stesso, gli scandali, la corruzione che pensavamo essere del passato anche in quest'ultimo anno hanno continuato ad emergere.

Le proposte ad effetto, i proclami che strappano al momento il consenso, quella comunicazione piena di demagogia, di populismo, non servono al futuro del paese.

Non è possibile continuare a giocare con la politica, la politica è essenziale alla vita del paese.

Le nuove tecnologie sono fondamentali per lo sviluppo del paese, devono essere di aiuto, non possono diventare la verità.

I problemi di oggi sono complessi, non si possono semplificare con un messaggio, un SMS, hanno bisogno di studio, di riflessione, di impegno, di elaborazione, di confronto approfondito.

I processi di modernizzazione per essere governati vanno anticipati, compresi, altrimenti come sta accadendo, si subiscono nell'emergenza.

Il lavoro è fondamentale, da dignità alla persona, per questo motivo ogni sforzo in questa direzione è auspicabile e va sostenuto.

I posti di lavoro si creano sostenendo lo sviluppo, creando valore economico attraverso una seria politica industriale latitante da anni, una politica finanziaria che sostenga gli investimenti delle imprese: in ricerca, innovazione tecnica, tecnologica e qualità.

Occorre riequilibrare l'Economia Reale nei confronti dell'Economia Finanziaria.

La scuola è la base di ogni ricchezza, la centralità della scuola è una componente fondamentale per lo sviluppo del paese, il futuro dipende da una scuola al passo con i tempi.

La collaborazione fra ricerca universitaria mondo dell'impresa e del lavoro è una delle strade più importanti da perseguire per ridare competitività al sistema Italia.

Non abbiamo bisogno di burocrazia, è necessario semplificare specialmente nella Pubblica Amministrazione in un sistema di regole certe e di controlli perché le regole siano rispettate.

La cultura della buona amministrazione va sostenuta per essere con efficienza ed efficacia al servizio del paese.

Lo Stato in questi ultimi anni, per problemi finanziari, ha fatto un passo indietro lasciando gli Enti Locali di fronte ad una sfida importante: quella di continuare a fornire risposte concrete al territorio che amministrano.

Occorre consapevolezza da parte di tutti, il tempo e la crisi economica hanno profondamente cambiato il sistema, per questo occorrerà un patto con i cittadini come singoli, come associazioni, come istituzioni perché lavorando tutti per il paese possiamo farcela: le capacità, l'ingegno, la creatività, l'impegno, la qualità delle risorse umane che il nostro paese è in grado di offrire, se ben guidate, sono una certezza che la nostra storia dimostra e conferma.

Il bilancio di previsione 2014 per il nostro Comune rappresenta un elemento di sostanziale novità. Con decreto del MEF n. 92164 del 15 novembre 2013, il Comune di Vicchio per l'esercizio 2014 è

stato ammesso alla Sperimentazione del Sistema Contabile Armonizzato, disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011, integrato e modificato dal comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/ 2013.

Il nuovo sistema contabile prevede l'adozione di:

- ❖ Nuovi schemi di bilancio che prevedono una diversa struttura delle Entrate e delle Spese.
- ❖ Un Bilancio di Previsione con un range temporale triennale che riunisce quello annuale e quello pluriennale.
- ❖ Nuovi principi Contabili come quello della Competenza Potenziata con l'istituzione obbligatoria del Fondo Pluriennale Vincolato (**FPV**) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (**FCDE**).
- ❖ Un documento Unico di Programmazione (**DUP**) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

La proposta di bilancio 2014-2016 redatta in base alle disposizioni in materia di Armonizzazione dei Sistemi Contabili ha comportato l'applicazione delle suddette disposizioni "in via esclusiva" in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile precedente.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle "tipologie" per le Entrate e dai "programmi" per le Spese.

Il cambiamento dei principi contabili generali di redazione del bilancio ha comportato l'applicazione del Principio Contabile della Competenza Finanziaria "Potenziata" (secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo a entrate e spese per l'ente sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza).

L'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, servirà a mantenere la copertura finanziaria degli impegni che non hanno scadenza riferita all'esercizio finanziario di bilancio.

Differentemente all'esercizio precedente, sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esigibilità, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che sarà alimentato vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Sappiamo che dobbiamo fare i conti con una situazione difficile, non priva d'incertezze, aggravata dal fatto di approvare anche per questo esercizio finanziario il bilancio a una data inconsueta, tra l'altro in anticipo a quella ultima consentita.

Le situazioni difficili richiedono impegno particolare, l'Amministrazione Comunale ha stabilito priorità e linee guida che hanno riconfermato l'impegno nel sociale e per la scuola con attenzione per l'ordinaria amministrazione e la manutenzione del paese.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è stato elaborato in un contesto di finanza locale in continua evoluzione e sul quale hanno inciso diversi provvedimenti normativi.

Il maggiore impatto è derivato dalle norme contenute nel D.L. 95/2012 "Spending review" e nella legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Il D.L. 95/2012 prevede per il corrente esercizio un taglio complessivo dei trasferimenti ai Comuni di 2.500 milioni di euro.

La legge di stabilità 2014 al comma 639 dell'Art.1 ha istituito la **IUC (Imposta Unica Comunale)** basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile, l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali e si compone:

- a) Di una imposta di natura patrimoniale, l'**IMU**, dovuta dai possessori di immobili ad esclusione delle abitazioni principali.
- b) Dalla **TASI**, Tassa relativa ai Servizi Indivisibili dei Comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- c) Dalla **TARI**, Tassa relativa alla Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti.

Permane il criterio di redistribuzione del gettito dell'IMU stabilito dalla legge di stabilità 2013 che prevede riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

In altre parole viene destinato ai Comuni l'intero gettito derivante dagli immobili residenziali ed allo Stato quello derivante dagli immobili produttivi.

Con la TASI vengono finanziati nelle percentuali indicate i seguenti servizi:

1	Pubblica Sicurezza e Vigilanza	Fino ad un Max. 30%
2	Tutela del patrimonio Artistico e Culturale	Fino ad un Max. 20%
3	Illuminazione Stradale Pubblica	Fino ad un Max. 100%
4	Servizi Cimiteriali	Fino ad un Max. 20%
5	Servizi Manutenzione Stradale e verde Pubblico	Fino ad un Max. 100%
6	Servizio di Protezione Civile	Fino ad un Max. 100%
7	Servizio Tutela degli Edifici Pubblici ed Aree Comunali	Fino ad un Max. 20%

Conseguentemente, è confermato il meccanismo perequativo che prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato prevalentemente da risorse provenienti dai Comuni.

Per il 2014 è prevista un'assegnazione al Comune di Vicchio a titolo di **FSC** di € 435.647,71.

In questo contesto la manovra di bilancio si è così articolata:

- 1) Le aliquote IMU, rispetto al 2013 restano inalterate: 5‰ per l'abitazione principale di Categoria Catastale A1/A8/A9; 7,3‰ per le abitazioni utilizzate come principale da parenti entro il secondo grado; 8,3‰ per gli immobili regolarmente locati, 10,6‰ le abitazioni tenute a disposizione; 7,6‰ per gli immobili destinati alle attività produttive. La novità è rappresentata dall'assimilazione ad abitazione principale quella data in comodato d'uso gratuito regolarmente registrato a parenti di primo grado. L'applicazione del nuovo tributo per i rifiuti (TARI) che sostituisce la (TARES), non subirà aumenti rispetto al 2013. Anzi i cittadini del nostro comune e il mondo dell'impresa, grazie all'aumento della base imponibile, frutto della politica di recupero dell'evasione, pagheranno un po' meno. La nuova tassa TASI è stato deciso di applicarla con l'aliquota del 2,5‰ alle sole abitazioni principali, esenti dal pagamento dell'IMU.
- 2) Mantenimento della pressione fiscale inalterata per quanto riguarda le altre tasse e imposte. La copertura dei servizi a domanda individuale per non pesare ulteriormente sulle nostre famiglie è scesa da 62,36% al 56,48%.
- 3) Agevolazioni TARI per 40.000€.

Abbiamo continuato nel processo di razionalizzazione della spesa, compensando con previsioni di entrata tali da garantire i servizi in qualità quantità.

Stiamo continuando nel recupero di importanti quote di evasione ed elusione di tributi e tariffe comunali, fatto questo di grande aiuto per l'entità delle cifre che tornano a essere disponibili a livello di cassa e perché producono un allargamento della base imponibile.

Si tratta di un'azione complessa, con sviluppi importanti sia per i risultati finanziari, sia per il processo culturale che con pazienza stiamo portando avanti nel far capire che i tributi e le tasse più in generale, vanno pagate nell'interesse della collettività.

Nel bilancio 2014 sono previsti accertamenti dovuti al recupero dell'evasione dei tributi TARSU/TARES e ICI per 424.000 € che aggiunti ai recuperi del 2013 per 430.000 €, 330.000€ per il 2013, 233.000€ del 2011 e 150.000€ del 2010 danno la misura dell'impegno svolto in questi anni dall'Amministrazione Comunale.

In campo sociale, per le famiglie monoreddito rimaste senza lavoro sarà mantenuta la sospensione dei pagamenti dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale; inoltre, è riconfermato il fondo sociale per le emergenze che per questo esercizio finanziario è pari 16.000 €.

I servizi a sostegno della scuola sono rimasti inalterati, il fondo a disposizione dell'Istituto Comprensivo Statale è stato previsto a 13.000 €; così come, non penalizzeremo gli impegni per la cultura e per lo sport.

Complessivamente, i servizi scolastici pesano sul Bilancio Corrente del Comune per 359.784 € con una copertura pari al 55%.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 redatto secondo gli schemi e i principi contabili approvati con D. Lgs. 118/2011 evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle sottostanti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa.

Il pareggio di bilancio è determinato dall'applicazione sia del Fondo Pluriennale Vincolato che dell'avanzo di amministrazione rideterminato dal riaccertamento straordinario dei residui come si evince dal successivo argomento sugli equilibri di bilancio.

ENTRATA IMPORTI

Fondo Pluriennale Vincolato	1.391.700,59 €
Avanzo di Amministrazione al 01/01/2014	173.873,97 €
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.375.138,62 €
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.410,46 €
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.396.533,87 €
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.596.909,87 €
Titolo 6 - Entrate da accensioni di prestiti	1.348.113,62 €
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	1.553.555,00 €
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi	942.000,00 €
TOTALE ENTRATA	13.927.236,00 €

SPESA IMPORTI

Titolo 1 - Spese correnti	7.032.264,90 €
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.046.613,92 €
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	352.802,18 €
Titolo 7 - Servizi per conto di terzi	942.000,00 €

TOTALE SPESA 13.927.236,00 €

Tra le entrate correnti aumentano le entrate tributarie per effetto dell'introduzione della TASI; diminuiscono i trasferimenti correnti per effetto dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e del conseguente rimborso del mancato gettito da parte dello Stato;

Permane il criterio di redistribuzione del gettito dell'IMU stabilito dalla legge di stabilità 2013 che prevede riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

In altri termini viene destinato ai Comuni l'intero gettito derivante dagli immobili residenziali ed allo Stato quello derivante dagli immobili produttivi.

Conseguentemente, è confermato il meccanismo perequativo che prevede l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale alimentato prevalentemente da risorse provenienti dai Comuni.

Dai dati dello schema di bilancio è possibile verificare che l'equilibrio è garantito tenendo conto delle seguenti macro cifre in entrata/uscita:

- IMU 1.900.000€
- TARI 1.200.000€
- TASI 515.173€
- FSC (Fondo di Solidarietà Comunale) 435.647€
- Recupero Evasione 424.000€
- Rimborso quota capitale di mutui e prestiti per 352.802€

La spesa del personale rispetto al 2013 è rimasta inalterata, per un totale di 53 persone impiegate di cui 49 sono di ruolo e 4 a tempo determinato.

Le previsioni di bilancio si riferiscono alle retribuzioni del personale di ruolo in servizio al 01/01/2014 e alle assunzioni previste dal Programma di fabbisogno di personale 2014/2016.

Per quanto riguarda i limiti alle assunzioni, l'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008, nella versione attualmente vigente, modificata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 24/06/2014 n. 90, in fase di conversione, dispone che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al Patto di

Stabilità Interno procedono ad assunzioni di personale nel limite del 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Rispetto alla spesa corrente la spesa del personale si attesta al 29%.

Il limite dell'indebitamento è di 497.137€ (8% dell'ultima entrata corrente rendicontata 6.214.221€). Attualmente gli interessi passivi ammontano a 175.822€ pari al 2,83% dell'entrata corrente rendicontata con un margine assoluto di 321.315€.

Il Patto di Stabilità Interno per il 2014 ci assegna un Saldo Obiettivo in Competenza Mista di 551.000€.

Per la premialità dovuta alla sperimentazione del Bilancio Armonizzato e la riduzione dovuta al Patto Regionale Verticale che ha riconosciuto al Comune di Vicchio una quota di 94.000€ relativa ad interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nella frazione di Villore è stabilito a 159.000€.

Il bilancio di previsione 2014 è caratterizzato dai seguenti principali indicatori:

- a) Autonomia Finanziaria 98%
- b) Autonomia Impositiva 78%
- c) Intervento Erariale 13%
- d) Costo del Personale rispetto alla spesa Corrente 29%
- e) Rapporto dipendenti popolazione residente 0,64%

In questo esercizio finanziario con il Servizio Lavori Pubblici continueremo nell'impegno con l'adeguamento sismico della scuola elementare, integrato con i progetti relativi l'adeguamento acustico, l'antincendio e la ristrutturazione della mensa; i lavori complementari al cimitero del capoluogo e di altri quattro cimiteri situati nelle frazioni in particolare per il cimitero di Villore.

Nell'anno è prevista l'assunzione di un nuovo mutuo di 100.000€ per migliorare la copertura del Centro Polivalente per l'Infanzia.

Sempre in questo esercizio finanziario è prevista l'assunzione di altri due mutui: il primo di 170.000€ per la nuova frana sulla strada di Villore, il secondo per 400.000€ per definire la soluzione del magazzino comunale.

A Caselle abbiamo avuto il fine lavori con la completa asfaltatura del centro della frazione.

Il consolidamento operativo della centrale a biomassa per il teleriscaldamento degli edifici pubblici ha ottenuto risultati in linea con le previsioni; l'impianto ha funzionato bene, ottenendo un risparmio energetico del 40%.

A breve sarà pubblicato il bando di evidenza pubblica per la gestione triennale della stessa centrale.

In questo momento sono attivi i due bandi di evidenza pubblica per la gestione del Palazzetto dello Sport e dell'impianto sportivo per il gioco del Calcio.

Per il digital divide abbiamo l'impegno da parte di Telecom che entro il corrente anno saranno attivate le centraline periferiche di Molezzano, Villore e Santa Maria.

Sempre nel campo dei servizi tecnologici la frazione del Cistio vedrà realizzata la rete di distribuzione della rete del metano da parte di Toscana Energia.

Il servizio Urbanistica ha l'obiettivo fondamentale dell'adozione e dell'approvazione del nuovo RUC.

Il 2014 ha visto la nuova definizione del Programma Integrato di Intervento Castalcistio che, a causa di sfavorevoli condizioni di mercato, è stato necessario rivedere completamente con la Regione Toscana e Casa SpA.

L'Amministrazione sta lavorando a tale scopo anche con l'Istituto di Sostentamento del Clero come parte del Programma Integrato.

Nella frazione di Santa Maria come programmato è partito l'adeguamento e potenziamento da parte di Publiacqua dell'acquedotto di frazione.

L'ambiente, la sua cura, la scelta delle fonti rinnovabili, il risparmio energetico, la riconferma di criteri ecosostenibili nell'edilizia rimangono nostri obiettivi fondamentali.

L'Amministrazione Comunale nei confronti del mondo del lavoro continua ad avere attenzione, mantenendo relazioni attraverso incontri programmati con tutti gli operatori del settore.

Le principali aziende presenti sul territorio stanno sostanzialmente mantenendo i loro livelli occupazionali ad eccezione del comparto dell'edilizia che continua ad essere sempre in sofferenza.

La crisi sociale impone di mantenere un'adeguata soglia di attenzione, le situazioni di difficoltà

sono in aumento, l'affitto, le bollette, i tributi da pagare stanno diventando problemi seri per diverse famiglie del paese.

Il numero delle famiglie in difficoltà nel comune è in aumento, per questo motivo abbiamo mantenuto il nostro fondo sociale comunale per l'attenzione verso i più deboli.

La casa sta continuando a essere un problema, la lista per la possibile assegnazione di un alloggio E.R.P. si allunga, allo stato attuale nel contesto del programma complesso di Castelcistio stiamo lavorando con la regione per avere finanziamenti per nuove costruzioni.

Il RUC prevederà una nuova area da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

Per i giovani occorre lavorare stimolando collaborazioni tra la famiglia, le istituzioni, la scuola, le associazioni, più in generale a livello di società, perché i modelli di vita e culturali che da anni sono proposti, creano in loro una visione della vita povera di valori di riferimento, scarsa di impegno e disattenta ai problemi sociali e politici.

Il mondo associativo rappresenta una ricchezza per il nostro tessuto sociale, continueremo a sostenerlo, stimolando la collaborazione, perché nell'attuale situazione economica forme concrete di volontariato sulle cose da fare si rendono necessarie.

Il 2014 ci vedrà impegnati iniziare a far crescere l'Unione dei Comuni Montani Mugello si tratta di una sfida importante, che richiede particolare impegno per studiare e creare a un'organizzazione che sappia integrare quella delle attuali gestioni associate con le strutture amministrative uniche richieste con il passaggio delle funzioni fondamentali dei comuni alla stessa Unione.

I comuni del Mugello, nel nuovo assetto istituzionale, dovranno essere accompagnati da una visione strategica tesa a costruire nel tempo il Comune Unico del Sistema Mugello.

Del Sistema Mugello parte fondamentale è la Società della Salute, la quale, con l'integrazione Socio-Sanitaria rappresenta un elemento di fondamentale importanza per sostenere uno stato di welfare buono per la nostra popolazione, la nuova legge Regionale prevede nel nuovo sistema la SdS ma per poterla mantenere dovremo lavorare.

Sistema necessario per sviluppare politiche capaci di tutelare gli interessi e le peculiarità del territorio, creando e sostenendo sviluppo sostenibile e per proporsi, come unico interlocutore, nelle sedi dove si prendono le decisioni che ci riguardano in particolare per la nascente Città Metropolitana.

BEDESCHI: "Prendiamo atto della spiegazione del bilancio fatta dal Sindaco noi vorremmo alcuni chiarimenti entrando nello specifico entrando nel merito delle singole voci partendo dal bilancio di previsione prima di tutto questa sigla è una curiosità F.P.V puntato".

SINDACO: "Fondo pluriennale vincolato. E' una delle novità del bilancio armonizzato. Poi l'Assessore potrà riferire".

BEDESCHI: "Era solo la sigla che mi buttava fuori. Previsione delle entrate dove si parla di tassa occupazioni di spazi e aree pubbliche (per occupazioni temporanee) che è il cap 100/1 TOSAP si passa da un definitivo dell'anno 2013 di 22.500 € a un 38.600 euro nel 2014 vorremmo capire se in questo caso sono aumentati gli spazi o c'è un aumento di tariffa?".

BACCIOTTI: "Nessun aumento di tariffa".

BEDESCHI: "Quindi è semplicemente una previsione dal 2013 al 2014 da 22.500 € a 38.600 € si prevede un incasso maggiore senza aumento di tariffa".

BACCIOTTI: "Senza aumento di tariffa".

BEDESCHI: "Per quanto concerne i proventi della mensa scolastica e trasporto scolastico mi sembra che il Sindaco ha accennato nella sua presentazione che non ci saranno aumenti ma vediamo anche qui, che tra il definitivo 2013 alla previsione 2014 c'è un netto aumento di circa il 50% da 242.000 a 376.000 euro per la mensa e da 30.000 a 59.000 per i proventi del servizio trasporto".

SINDACO: "Che capitolo è codesto?".

BEDESCHI: "E' il capitolo 1472 e il 71 o sono aumentati i bambini o è aumentata la tariffa. La previsione è moltoc'è un 50% di aumento".

BACCIOTTI: "Il Sindaco prima nello spiegare il bilancio sperimentale nuovo le entrate sono accertate per intero anche quelle di dubbia esigibilità, le entrate a cui lei fa riferimento sono quelle effettivamente accertate l'anno precedente".

BEDESCHI: "Ho capito".

BACCIOTTI: "Quest'anno noi ci si ha un fondo che coprirà queste entrate accertate per intero".

BEDESCHI: "Ci sono quelle di dubbia esigibilità all'interno di queste".

SINDACO: "Non ho voluto entrare troppo ... Esiste la previsione. Questo nuovo sistema armonizzato di bilancio prevede la competenza potenziata è un principio contabile questo significa che è fatto dalla previsione che tu hai letto è la somma della previsione 2014 che non è cambiato assolutamente nulla rispetto al 2013, però ci sono i residui 2013 che ora vanno sempre portati dietro e coperti con il fondo pluriennale vincolato perché in passato i bilanci erano fatti di accertamenti e impegni però le coperture c'erano, non c'erano noi siamo già sotto questo regime, dal 1 gennaio 2015 tutti saranno sotto questo regime quindi se io ti portassi ovviamente qui ci sono le doppie colonne in cui tu vedi che c'è la previsione 2014 che è fatta dalla somma della previsione più il fondo vincolato pluriennale perché lì per lì sono rimasto perché ho detto non ho aumentato nulla, ma durante la mia introduzione non ho spiegato il concetto della competenza finanziaria potenziata che è fatta da questa somma proprio per portarsi dietro e per monitorare continuamente e lavorare continuamente con le risorse che ho a disposizione, senza doverti inventare nulla perché all'interno del fondo pluriennale vincolato c'è tutto quello che giuridicamente è esigibile mentre prima, si poteva ragionare sugli accertamenti oggi è tutto il lavoro che è stato fatto praticamente sono stati riclassificati completamente tutti i residui e quelli sono stati cancellati e riattribuiti e distribuiti negli anni quindi, c'è la copertura del fondo pluriennale vincolato".

BEDESCHI: "Competenza + residui".

SINDACO: "Competenza + residui, bravo".

BEDESCHI: "Qui, mi dicevano nella riunione del Gruppo che abbiamo, fatto che ci doveva essere un contributo promesso da Renzi i famosi 400.000,00 € che dovevano arrivare, si è ridotto a pochi spiccioli che fine ha fatto? Mi sembra che siano arrivate delle cifre ridicole".

SINDACO: "Ti devo rispondere subito o alla fine?"

BEDESCHI: "Subito per punto".

SINDACO: "Ad oggi sono arrivate 7.000 € rispetto ai 400.000 che abbiamo chiesto, ma mi hanno detto che questi 7.000 € era un impegno preso dai precedenti Governi da Letta per migliorare le scuole tanto è vero ad una caterva di Comuni hanno dato 7.000/8.000 € ancora non si sono espressi sulla richiesta che hanno fatto e che noi si è risposto. Per le elementari si è chiesto non è questo però, è vero che ci sono arrivati 7.000 € confermo ma qui, non c'è nulla di tutto ciò".

BEDESCHI: "Il capitolo 3085 contributo per l'impianto solare fotovoltaico non si capisce sono stati erogati effettivamente, o no?"

SINDACO: "No".

BEDESCHI: "Questi sono rimasti il 2013 come previsione però non riportati nel 2014 a zero, perché questo contributo non è arrivato".

SINDACO: "Non siamo nella short list della Regione, avevamo partecipato con due progetti del fotovoltaico penso che sia quello lì, però in bilancio c'erano e vengono riportati".

BEDESCHI: "Il mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per il parco automezzi io sapevo ed ero a conoscenza di un acquisto di uno scuolabus che mi risulta con un impegno di 69.510 €, c'è un altro mutuo per automezzi parco comunale di 73.500 sempre di previsione per il 2014, sono previsti altri acquisti di altri mezzi ancora?"

SINDACO: "Il pulmino lo abbiamo comprato c'era un problema sul REN però poi invece fortunatamente e questo devo rendere atto al Sig. Torcasio Luciano il quale si è reso disponibile a fare un corso ha fatto il corso ed è passato per prendere il REN (Registro Elettronico Nazionale e quindi, abbiamo potuto immatricolare il pulmino perché a Novembre era arrivata una circolare del Ministero che diceva che chi faceva trasporto pubblico come noi il ma il nostro era scolastico doveva essere equiparato ad un'azienda di trasporto pubblico e quindi, bisognava avere questa iscrizione quindi, una persona molto disponibile e lo ringrazio pubblicamente è stato Luciano Torcasio il quale, ha partecipato a questo corso ed è passato perché tra l'altro, è una persona anche brava e ora l'abbiamo immatricolato ed era quello nel bilancio dell'anno scorso. Nel bilancio di quest'anno, ci sono altri 73.000 € perché è in previsione le macchine che si possono comprare sono solo quelle della polizia Municipale quindi, la Polizia Municipale ci ha chiesto siccome abbiamo un mezzo vetusto di cambiarlo e poi abbiamo due Panda che è una cosa incredibile vorremmo vedere se è possibile cambiare un paio di Panda e la Jeep della Polizia Municipale e quindi, c'è questa previsione di 73.000 € e poi c'era il Gasolone per gli operai, comprare un'altra macchina per i lavori in economia per i nostri operai".

BEDESCHI: "Quindi sono tutti destinati al rinnovo parco macchine."

SINDACO: "Ammesso che sia possibile poterli acquistare perché con la spendig review e tutte le

limitazioni che esistono delle varie normative che prima vi rammentavo, non si possono acquistare mezzi se non che la deroga sulla polizia Municipale”.

BEDESCHI: “Il mutuo preso per l’edificio polivalente per la scuola materna. Qui si passa da zero nel 2013 di spese se non mi sbaglio è la scuola inaugurata cinque anni fa”.

SINDACO: “Nel 2010 forse anche meno quattro anni fa”.

BEDESCHI: “Sono previsti 100.000 € per cosa?”

SINDACO: “Praticamente quando hanno progettato quella scuola hanno progettato un tetto piano e sopra c’è una guaina nonostante che questa guaina l’abbiamo fatta rinforzare più volte, si rende necessario anche perché io d’inverno quando piove chiamo il Capo degli Operai per sapere, ho deciso di smettere di chiamare il Capo degli operai per sapere se c’era qualche problema sul Centro Polivalente, i bambini non si sono mai accorti. Di nulla perché si interviene prima dell’apertura della scuola. Ora, ci sono 100.000 € ma sono troppi, è una stima in eccesso quello che avanza, si cercheranno devoluzioni per fare altri tipi di opere per fare l’operazione che io avevo fatto quasi appena arrivato sulle case popolari per fare una copertura più a capanna con un sandwich in modo tale da salvaguardare”.

BEDESCHI: “Devo dire che il sistema dei tetti fatti in piano sulle scuole è un sistema molto vecchio che io ho seguito anche su Borgo San Lorenzo aveva avuto esperienze per aver frequentato queste scuole e sono da anni che c’è la tendenza a non farli più e a coprirli con sistemi come dice il Sindaco con pannelli sandwich e messo a spiovenza in maniera... Dispiace che questa, è una scuola nuova che è troppo recente per ripetere errori di progettazione vetusti perché era un sistema che era si può dire già abbandonato perché le guaine danno problemi, i tetti in piano hanno sempre dato problemi e continuano a darli in quei posti dove non li hanno sostituiti o adeguati quindi, su questo dispiace che il Comune debba impegnarsi giustamente e per forza perché perché i bambini non possono rischiare di stare... ma una riflessione su come sono state gestite le opere di progettazione e d’esecuzione di questa scuola bisogna farla”.

SINDACO: “Globalmente, la scuola sta andando bene, non abbiamo avuto problemi particolari ma il tetto fin dal primo giorno che noi siamo arrivati, abbiamo criticato questo tetto, certo il direttore dei lavori, il progettista, chi ha fatto il collaudo, dice che è a regola d’arte, a regola d’arte ma vi assicuro durante l’inverno la mia preoccupazione la mattina appena mi sveglio quando è piovuto è da mandare qualcuno a non mettere..”

BEDESCHI: “Sono d’accordo”.

SINDACO: “Ho chiesto un sacrificio a tutti noi per poter avviare sono d’accordo, è stato un errore progettuale”.

BEDESCHI: “Siamo nei termini per poter contestare l’esecuzione dei lavori?”

SINDACO: “Bisognerebbe andare a Marcianise. Si può contestare tutto, ora intanto risolvo il problema. Io sono abituato in questo modo prima risolvo i problemi e poi dopo, si faranno i passi giusti. Se ora comincio... Si era preso in considerazione con il Responsabile del procedimento del Comune di fare un’azione in codesto modo ma sono quelle azioni, che le cominci oggi e poi le finisci tra cinque/sei, sette anni, qui, c’è necessità di intervenire perché vi ripeto la scuola, ieri sera ho fatto un incontro con i genitori della Scuola Elementare mi assumo tutta la responsabilità io, perché ho iniziato i lavori io, lì io mi assumo la responsabilità di migliorare il tetto perché io ho portato a conclusione la realizzazione ma il progetto l’ho trovato bello e fatto quindi, oggi cerco di migliorarlo, miglio anche se il lasso di tempo e sono d’accordo con Bedeschi dopo quattro anni è un po’ poco, ma è un intervento che io ritengo necessario ritenuto necessario ovviamente insieme alla Giunta e condiviso con il Gruppo”.

BEDESCHI: “Il mutuo che è stato contratto per la costruzione del nuovo magazzino comunale vedo sono già messi a bilancio 2014 400.000 euro. Siamo d’accordo, le informazioni che ho io che il Comune sta pagando affitti che forse non sono neanche più congrui per il mercato attuale sarebbe il caso di ricontrattarli come stanno facendo tutte le le aziende e anche i privati. Ben venga, l’idea di fare un magazzino. E’ già prevista un’area o una superficie?”.

SEGRETARIO: “I canoni sono rimasti invariati negli ultimi anni perché non si applica l’indice Istat”.

SINDACO: “Non vengono aumentati, sta dicendo che i canoni si pagano sempre quelli di tre anni fa però si potrebbero rinegoziare”.

BEDESCHI: “Io anche per esperienze personali alla scadenza del contratto d’affitto uno fa una bella lettera e dice qui o si contratta o lo lascio libero perché a parità di soldi si trovano superfici più ampie o condizioni migliori perché oggi il mercato è questo in generale. Indipendentemente da

quello questi 400.000 € sono già stanziati e c'è già una idea dei metri quadrati di superficie di cosa si vuole andare a realizzare".

SINDACO: "Abbiamo bisogno della superficie di quella attuale. Noi quando siamo arrivati abbiamo trovati dei magazzini tutte e due in affitto il primo ce l'abbiamo fatta a dismetterlo in un processo di razionalizzazione e li abbiamo risparmiato 15.000/16.000 euro l'anno il secondo, abbiamo portato tutto su quello che attualmente paghiamo tanti soldi e per certi aspetti, è inconcepibile continuare a pagare quarantaquattromila € di affitto l'anno. La strada che stiamo intraprendendo è questa. Si era presentata un'opportunità poi questa opportunità abbiamo visto che non si sta concretizzando ricercheremo il personaggio....."

BEDESCHI: "C'è una scheda nel vecchio RUC".

SINDACO: "C'è una scheda nel RUC che lo prevedeva nel cimitero, devo essere sincero a me al cimitero non piace, c'è una collina che porta a Rostolena fare un capannone lì, non mi piace preferiamo all'interno della Giunta indirizzarci verso l'area industriale".

BEDESCHI: "E' ancora da valutare c'è solo una idea su quelli che saranno i metri quadri. C'è la superficie utile per fare allo scopo. Devo dare atto degli impegni presi sulle strade e le viabilità, ho visto degli interventi sostanziosi sulle viabilità delle frazioni, sul ripristino delle frane e su Villore c'è un'altra cifra di 340.000 €, sono veramente"

SINDACO: "C'è un'altra frana all'ingresso della frazione".

BEDESCHI: "Ero rimasto con la frana già consolidata un intervento concluso. Adesso ci troviamo 340.000 €".

SINDACO: "Abbiamo concluso la prima frana, quella avevamo un mutuo di 170.000 € e abbiamo speso con il ribasso d'asta abbastanza meno ora, di solito quando si prende un mutuo e i soldi avanzano si chiede alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione per poter intervenire da un'altra parte. Attualmente, all'ingresso di Villore se uno va lassù dove abbiamo transennato c'è in atto sulla strada un altro processo franoso è un po' più fondo, potrebbe essere più importante dell'altro per questo, vista la previsione iniziale del progetto era di 170.000 abbiamo per quest'anno ripreso altri 170.000 € però come vi ho detto prima, abbiamo un margine sull'indebitamento di 370.000. Noi stiamo pagando in spesa corrente 175.000 € tutti gli anni di interessi e ne potremmo spendere fino all'8% dell'ultima spesa corrente rendicontata per cui intorno a 450.000 €. Abbiamo ancora un Gap di più di 350.000 € per poter accedere a mutui e pagare gli interessi perché è l'8%".

BEDESCHI: "Per quanto riguarda il bilancio di previsione sulle spese più che sulle entrate già stabilite risalta questa spesa per incarichi professionali penso che sia per incarichi esterni, salta agli occhi una notevole somma".

SINDACO: "C'è sempre questo discorso della somma".

BEDESCHI: "Sempre della somma però c'è 7.000 € rispetto ai 58.000".

SINDACO: "Dobbiamo finire di pagare il progettista del Regolamento Urbanistico e poi ogni anno mettiamo una quota parte da dare al progettista del piano strade perché il piano strade alla fine noi lo abbiamo fatto, alla fine il preventivo per poter passare tutto a patrimonio comunale è qualcosa che si aggira dagli 80 ai 100.000 €. Noi l'anno scorso nel 2012/2013 si è pagata la prima tranche l'anno scorso si sono pagati i primi 20.000 € dove abbiamo passato una serie di strade a patrimonio comunale quindi, ogni anno mettiamo un pezzettino per poter arrivare negli anni ad avere tutto però c'è da pagare il professionista in più, poi c'è da pagare i professionisti perché c'è il geologo e l'architetto che ci stanno facendo il RUC però c'è sempre una somma anche sulle spese".

BEDESCHI: "Anche quella somma ...Sulla gestione servizi informatici? Qui c'è un grosso investimento riguarda la gestione associata".

SINDACO: "E' un punto un po' dolente".

BEDESCHI: "Gestione associata 85.000€ cap 10".

SINDACO: "La volta scorsa tu mi hai fatto una interrogazione sui nostri debiti nei confronti"

BEDESCHI: "Ho capito perfettamente".

SINDACO: "Al di là della ciclabile, noi abbiamo dei debiti tra cui ci sono codesti. Ho visto che negli anni...In bilancio ci sono sempre stati questi soldi altrimenti, sarebbe stato un debito fuori bilancio però ora, il nuovo principio contabile fa emergere proprio questi aspetti cosa che invece, con i precedenti sistemi, rimanevano nel 2013 e nel 2012 e nessuno sapeva invece in questo modo, (e serve proprio a questo) fa emergere i debiti che l'Amministrazione però essendo lì ed essendo finanziati sia in competenza quest'anno, poi si riporta ciò che il fondo pluriennale vincolato ci

obbliga a coprire. Questo è lo scopo del fondo pluriennale vincolato, coprire le spese che noi si è ritenuto... perché in un primo momento abbiamo dovuto prendere tutti i residui attivi e passivi e vedere quelli che erano ancora esigibili dal punto di vista di entrata e li dovevamo pagare come spesa. Tutto ciò che giuridicamente era esigibile, è stato riposizionato e coperta la differenza tra entrate e uscite da questo fondo”.

BEDESCHI: “E anche questo rientra in questa cosa”.

SINDACO: “Siccome questi soldi li dobbiamo dare perché nei bilanci precedenti queste voci erano coperti perché se uno va a vedere nei bilanci precedenti codesta voce c'erano 20.000€ lo dico a caso ma mi sembra che siano intorno ai 25.000 € quindi il bilancio era in equilibrio in entrata si prendevano dalle entrate correnti, in uscita era accertato e impegnato quindi, non è un debito fuori bilancio perché i bilanci negli anni passati erano in equilibrio, oggi il principio contabile che si applica sull'armonizzazione ci dice di far emergere in toto ecco perché di colpo ti trovi hai detto 75.000?”.

BEDESCHI: “85.000 €”.

SINDACO: “Ci siamo entrati noi perché ci abbiamo lavorato ma è una cosa abbastanza complessa”.

BEDESCHI: “Mi hanno chiesto di chiedere le spese di riscaldamento della scuola di Piazzano lì c'è il GPL o è stato già allacciato il metano c'era un progetto per il metano”.

SINDACO: “C'è il metano ci sono le spese del metano per la scuola mi sembra di ricordare”.

BEDESCHI: “Questi erano i chiarimenti”.

SINDACO: “Carlotta te lo sai a Piazzano che cosa c'è?”

TAI: “non lo so”.

SINDACO: “C'è il GPL, mi sembra che ci sia la voce gas ma il gas potrebbe essere anche il GPL (gas da petrolio liquefatto) di sicuro non è sulla centrale a biomasse ma se è metano o GPL onestamente però non si ordina mai il GPL può darsi.... Il metano a Piazzano c'è? Non lo sanno nemmeno loro. Se è un'informazione posso chiamare per sentire”.

BEDESCHI: “Era per capire perché è una spesa abbastanza... L'altra cosa, non so se è sullo stesso meccanismo sui cimiteri comunali acquisto materiale durevole si passa da 1.500 € a 23.500 €”.

SINDACO: “C'è un residuo, codesti diventano avanzo di Amministrazione 23.000 € quest'anno non li spendo”.

BEDESCHI: “Sono stati messi così. E' riportata nel bilancio”.

SINDACO: “E' il concetto che ti ho spiegato prima”.

BEDESCHI: “Purtroppo non sono andato a leggere. Mi occupo poco di bilanci ora, comincerò ad approfondire con il nuovo sistema, certe cose le ho capite, comunque, sulla nuova scuola Media non c'è stata la possibilità di indebitarsi dell'Amministrazione per poter iniziare”.

SINDACO: “Questo bilancio vale per il 2014.- 2015 e 2016, ci sono tre anni. Se tu vai a vedere il piano delle opere tra tutti i vari documenti allegati c'è anche il piano triennale delle opere che è previsto nel 2016 se te vai a vedere quel piano lì nel 2016 ci sono i famosi 4 milioni di € ammesso e non concesso che si finisca la scuola Elementare che spero di finirla quest'anno o all'inizio del 2015, dopodiché si comincerà a ragionare per prepararsi al 2016”.

BEDESCHI: “Va bene”.

GASPARRINI: “Sì passiamo ad altri interventi. Come avete notato è stato un po' irrituale la discussione in Consiglio perché il regolamento non prevede il dibattito però visto l'assenza della commissione”.

BEDESCHI: “L'ho anticipato prima, non c'è stata la convocazione della prima commissione”.

GASPARRINI: “Stavo dicendo proprio questo”.

BEDESCHI: “Tante cose potevano essere chiarite con un dibattito in prima commissione.”

GASPARRINI: “Stavo dicendo proprio questo vista l'assenza tra l'altro non voluta per problemi esterni mi è sembrato opportuno che i chiarimenti venissero dati in diretta senza fare una lista unica alla fine. Continuiamo con gli interventi”.

ONTANETTI: “lo parto dall'ultima parte dove c'è stata botta e risposta nel gergo popolare e ritengo che sia stata la conduzione migliore anche perché i bilanci oggi si presentano sotto un'altra forma pertanto, non è stato soltanto di utilità di una risposta diretta punto punto per il Capogruppo dell'Opposizione, per me ha reso una buona funzione anche al sottoscritto diciamo celosamente sinceramente quindi, questa conduzione anche se un po' fuori del regolamento la ritengo molto”.

opportuna. Io intervengo per due cose la prima parto dalla prima perché l'avevo segnata circa l'edificio prima infanzia tutta la colpa è di questo famoso tetto piano dunque, prima cosa se c'erano problemi sul tetto piano chi ha fatto il progetto ci doveva pensare e anche chi ha approvato il progetto ma non noi come Consiglio Comunale, ma i tecnici che hanno dato parere favorevole perché noi ad un certo punto ci dobbiamo fidare del parere dei tecnici Secondo punto esperienza personale io ho un tetto piano dal 1989, siamo intervenuti tre o quattro anni fa, solamente perché nelle falde avevano fatto una uscita delle acque troppo piccole e l'abbiamo dovuto allargare e naturalmente intervenire perché l'acqua lì aveva ristagnato punto e basta quindi, non c'è soltanto il problema della progettazione c'è un problema di lavori non fatti a regola d'arte perché qualcuno che dice che son fatti a regola d'arte io mi domando ditemi quale è quell'arte questo è il problema. Secondo so benissimo e oborto collo, accetto la risposta del Sindaco che dice che se noi facciamo un'azione giudiziaria o come diamine si chiama, nei confronti della ditta costruttrice spendiamo e non realizziamo perché andiamo avanti sette o otto anni ma non è forse questa la molla e il presupposto su cui si basano i costruttori che vincono i concorsi dell'edilizia pubblica proprio per il fatto che è inutile intervenire perché tanto non si sa o magari quando ci sarà la sentenza quella ditta ormai è fallita da dieci anni o da cinque e questo, rientra in quell'area di impunità che permette a questi vincitori di appalti di fare i lavori a costi alti e a prodotti indubbi. Io credo che non è il Comune di Vicchio che può cambiare questa cosa qui, ma di fronte a queste cose su cui la giustizia civile dovrebbe dare soluzioni immediate ma di fronte a queste cose che riguardano l'interesse di tutti, richiedere perlomeno un percorso più veloce perché qui non si tratta di un cittadino disgraziatamente danneggiato, si tratta dell'intera comunità e quindi, dell'interesse di tutti i cittadini la giustizia civile va a rilento ma in questo caso, per lo meno cerchiamo di avere dei percorsi più veloci per questo tipo di problemi.

Il secondo intervento riguarda il servizio gestione rifiuti. Nel passato mandato, avevamo costituito una commissione speciale sui rifiuti e il servizio acqua potabile. Circa la gestione, purtroppo non concludemmo, i lavori furono chiusi per dire bisogna chiuderli ma senza avere una conclusione fino in fondo perché erano scaduti i termini di mandato. Io credo che sia utile ricostituire e rimettere in vita questa commissione aspettiamo che ci sia la questione dell'Ato allargato tanto più si allarga tanto più costerà e a tanto meno avremo di servizio, perché questo è il mio parere, e poi dopo vediamo con i risultati che verranno fuori, se non è il caso di ripristinare questa commissione in tempo utile prima della fine del mandato possa concludere in maniera definitiva i propri lavori. Ho dato un'occhiata a questo piano di gestione presentato da Publiambiente, mi sembra addirittura che ci siano delle voci improprie. Capito Roberto non è un piano...questo è un piano che vale 1.200.000 € il che vale a dire i vecchi due miliardi e passa e mi si dice allora tanto per la spazzatura tanto per il coso. Figlioli miei. E' troppo semplicistico e proprio perché questo lo dobbiamo accettare l'avrei voluto trattare".

SINDACO: "Si è trattato".

ONTANETTI: "Nella commissione avevamo avanzato alcuni dubbi circa queste indicazioni e queste cifre non trovo che abbiano trovato soddisfazione quei dubbi della commissione è per questo che ho sollecitato che fosse conveniente poi probabilmente, saranno state valutazioni sbagliare quelle di quella commissione. Ora colgo l'occasione per ringraziare l'Assessore Bolognesi che si fece portatore per metterci in contatto, lavorò tanto e quindi, perdere quel lavoro, perlomeno valutiamolo io mi taccio".

SINDACO: "E' contrattato con Publiambiente non è che noi l'abbiamo preso supinamente oltretutto, è uguale a quello dell'anno scorso tra l'altro. Sono costi... va bene okay, comunque, non è che noi si è preso supinamente. Per quanto riguarda il tetto, anche il tetto del mio garage fatto dalla Fabbri Arzelio costruito nel 1984 è piano con la guaina dall'84 non ho una goccia d'acqua nel garage, lo so ma è un garage mentre quella lì è una superficie di 1000 mq. ed è una superficie enorme quella lì. Io ci sono stato come più volte vi ho detto, l'ho seguito durante la costruzione, ho portato il direttore dei lavori e il collaudatore a far vedere più volte quello...quindi, mi sono mosso in tutto questo. Va bene al di là del fatto che collaudatori e direttore dei lavori si trincerano sempre dietro i vizi occulti e quindi, ti raccontano sempre però di fatto, quando gli ho fatto vedere che le cose non andavano, non andavano. Noi ci possiamo rivalere certamente ci possiamo rivalere probabilmente lo faremo anche perché stiamo chiedendo ai cittadini di Vicchio uno sforzo perché mi sembra che il preventivo si aggira intorno ai 70/80.000 € come ogni preventivo quando uno prende il mutuo lo chiede sempre leggermente superiore ma è una operazione intorno agli 80.000

È che noi cittadini di Vicchio su una struttura di quattro anni fa, siamo costretti a rimetterci le mani. Sarebbe molto bello quello che tu dici nell'industria privata succede quello che dici te qui, se si controlla io vi assicuro che i controlli sono sempre stati fatti di continuo con il direttore dei lavori ci siamo visti, riuniti anche perché si aveva una ditta che ci creava qualche preoccupazione per il luogo dove perveniva poi alla fine, si è dimostrata ha rispetto tempi e costi, ma il tetto andava fatto più a regola d'arte sono d'accordo, è così. Io il problema lo voglio risolvere, ve l'ho detto una volta risolto il problema, guardiamo come si può fare ad inventare la causa in base ai soldi che abbiamo speso quindi, nei confronti del direttore nei lavori e nei confronti del collaudatore. Siccome io avevo fatto una esperienza negativa nell'azienda dove lavoravo su un tetto piano in cui tutte le mattine, fino a che non ci avevano rimesso le mani, mi cascavano i pannelli nel reparto che guidavo io su tutte le scrivanie, tutte le volte che salivo sul tetto dicevo è troppo piano questo tetto no, ma vedrà che si farà il doppio... Ho rifatto fare un altro strato di guaina sopra tra l'altro, nonostante tutto ci sono quelli che chiamano messicani dove partono i pluviali alcuni hanno funzionato meglio e altri hanno funzionato peggio però di principio, non mi voglio trovare come il primo anno in cui io ero Sindaco alle Case popolari e mi chiamò una signora alla Vigilia di Natale, in quella casa c'era l'acqua, ci pioveva. Io intervengo giustamente, prendo atto di ciò che il Consiglio mi dice e cercheremo di far valere le nostre ragioni sullo stato dell'arte della costruzione".

GASPARRINI: "Ci sono altri interventi? Prego Scarpi".

SCARPI: "Stavo leggendo qualcosa delle spese e delle tasse sull'IMU e altre tasse del Comune che non dipende da questo Consiglio Comunale e nemmeno dal Sindaco e nemmeno dalla Giunta ma da leggi Nazionali per esempio, stavo leggendo un articolo all'art. 12 esenzioni dal pagare una tassa, qualsiasi tassa prima di tutto sono le Cooperative tutte, comprese quelle Agricole, poi qui è stato messo un elenco edificio del culto ma quella non so come la sta, ma per le altre cose se noi si andasse a vedere quanto lo Stato non incassa da persone che le possono pagare queste qui, il 50% si risparmierebbe nelle tasse questo lo posso dire perché ho una esperienza molto valida perché incominci dalle banche che non pagano nemmeno un centesimo di tasse, le cooperative che siano di consumo o agricole non pagano un centesimo di tasse, poi ci sono altri enti che possono pagarle e non le paga nessuno, ma questi sono escluse non dal Comune di Vicchio, sono escluse per legge, allora bisogna fare in modo che i Comuni facciano anche un'azione verso il Governo e queste Autorità superiori a noi, in modo che facciano pagare le tasse anche a questi qui, non è possibile che il 50% siano esclusi e i poveri operai e pensionati devono pagarle in tutti i modi. Voglio arrivare a questo qui se è possibile, se non è possibile, io faccio l'appello al Sindaco in modo che si faccia portavoce nei confronti del Parlamento che fa pagare le tasse a quelli esclusi che sono una miriade perché le banche non pagano nemmeno un centesimo di tasse questo sicurissimo, non ho altro da dire".

SINDACO: "Alcune cose sono di legge come giustamente diceva e quindi, nei regolamenti le mette di legge è vero. Le banche per esempio, a Vicchio hanno un'aliquota e quindi, pagano la Tari altre cose Cooperative... però tutto ciò che non è di legge, ci sono delle agevolazioni come vi ho detto e delle riduzioni ma queste, vanno sempre finanziate quindi, richiedono la copertura ma quelle che ci sono nei vari regolamenti sono quelle di legge (stabilite dalla legge) ci sono anche le percentuali che la legge stabilisce d'esenzione sull'IMU oppure sulla Tari".

SCARPI: "Qui ci sono anche le Cooperative".

SINDACO: "Le Cooperative sono sull'IMU non mi ricordo quello che dici te è la TARI o la TASI. E' la legge che lo stabilisce".

SCARPI: "E' una cosa da nulla questa cosa qui. Alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie di proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali ecc. queste qui entrano tutte le Cooperative".

SINDACO: "Adibite ad abitazioni principali certo".

SCARPI: "Non è che dipende da Voi, dipende dalla legge".

GASPARRINI: "Ci sono altri interventi? Rosa".

ROSA: "La votazione avverrà punto per punto immagino".

GASPARRINI: "Certamente".

ROSA: "La dichiarazione di voto è complessiva. Prima di tutto un plauso all'Amministrazione Comunale che ha lavorato impegnandosi sulla formazione del bilancio su questo nuovo impianto e struttura che non è stata una cosa banale e i risultati sono ovviamente interessanti proprio per le

considerazioni fatte prima fanno vedere il reale bilancio dell'Amministrazione senza dimenticarsi dei pregressi e delle cose del passato sia attive che passive. Ovviamente noi non possiamo che dividerlo come Gruppo, soprattutto per l'attenzione rivolta agli aspetti sociali della scuola e in particolar modo all'attenzione all'equità fiscale che ovviamente, per noi è una cosa molto importante ci piace il concetto di pagare tutti e pagare meno ed è quello che avviene grazie anche a questa forte azione rivolta al recupero dell'evasione all'elusione e quindi la dichiarazione di voto del Gruppo di Maggioranza è ovviamente positiva".

SINDACO: "Grazie".

GASPARRINI: "Grazie. Ecco il Consigliere Ontanetti, prego Bolognesi una risposta".

BOLOGNESI: "Volevo dare un piccolo contributo rispetto allo stimolo che aveva dato Rinaldo poco fa sui servizi e sul piano finanziario di Publiambiente. Intanto mi viene subito da fare una riflessione anzi ringrazio l'invito di Rinaldo a riformare la commissione servizi pubblici anche secondo me nella scorsa legislatura eravamo partiti bene secondo me, poi per varie vicissitudini, c'è stato un po' di stanchezza. Io non nascondo che sono stato uno che ha invitato più volte la commissione a lavorare e credo che sia stato dal mio punto di vista uno stimolo ma anche uno strumento che vuol far capire che l'Amministrazione non è in questo caso passiva rispetto ai servizi. Una cosa dobbiamo dirla sui capitoli si potrebbe discutere di tante cose penso che sia un eccesso verbale di Rinaldo quello di dire che ci sono delle voci... Il problema sulla politica è quello dei forti ritardi del nostro comprensorio. Io penso che la prima cosa da discutere sia quella di mettere a conoscenza del Consiglio Comunale il piano d'Ato approvato da qualche mese e vedere quello che abbiamo fatto come tutti i comuni della nostra zona per arrivare ad un progetto di raccolta porta a porta con tariffa puntuale e anche confrontarlo con il sistema che verrà fatto con la piana. Io penso che una riflessione sui costi su quello che spendiamo, quello che riusciamo a controllare, io penso se vogliamo essere da stimolo dobbiamo essere da stimolo non solo per l'Amministrazione ma per tutto il sistema istituzionale della nostra Unione dei Comuni perché i ritardi che ci sono stati in questi anni sono dovuti a varie cose se andate a vedere quanto spendiamo ad oggi per il conferimento in discarica e già mettiamo a conoscenza che non conferiamo più nella discarica di Borgo San Lorenzo perché la discarica di Borgo San Lorenzo è andata ad esaurimento e i ritardi con cui il gestore vuole mettere in atto la politica della raccolta differenziata e del porta a porta quindi, io sono felicissimo di poter lavorare non solo sulla politica dei rifiuti, possiamo lavorare un'altra volta e monitorare l'andamento del servizio idrico e eventuali potenziamenti d'interventi da fare sulla rete, stessa cosa sulla rete del gas ben venga chiaramente uno stimolo siccome le forze sono riscate, io chiedo che questa commissione ha da lavorare. Io sono disponibile a lavorare, a fornire anche stimoli, una cosa in conclusione devo dirla che non accetto allusioni in cui si dice che l'Amministrazione non abbia vigilato sul piano finanziario anzi, io continuamente chiedo rendicontazione di fatture che non mi tornano, non è semplice devo essere sincero con la struttura tecnica che abbiamo, controllare effettivamente l'andamento del servizio. Questo è vero".

GASPARRINI: "La replica del Consigliere Ontanetti. Prego".

ONTANETTI: "Voglio essere chiaro, non ho avuto il tempo necessario perché non era molta la mia convinzione di essere qui presente stasera poi la necessità e anche la coscienza, mi hanno dettato d'essere presente. Quando ho detto che in prima istanza ringrazio l'Assessore che se anche è una cosa che è fuori della discussione del Bilancio come faceva riferimento Giuseppe, però è come dopo si gestisce questa voce di bilancio quindi, la disponibilità dell'Assessore a rendere vita a questa Commissione è un atto politico per me, molto significativo e quindi, lo ringrazio. Quando ho detto una "voce impropria", ho mancato di dire perlomeno nella cifra, perché trovo raccolta e trasporto RSU poi dopo, costi per la raccolta differenziata. Per fare la raccolta della nettezza si spendono 103.000 €, per la raccolta della differenziata 156.000, ora si sa benissimo che i cassonetti della differenziata perlomeno dove abito io, vengono svuotati molto meno di quelli della nettezza normale, allora trovo un po' improprio che ci sia una spesa ecco perché ho detto non trovando le motivazioni dietro, non vorrei che quando si parla di differenziata, loro abbiano fatto il conteggio su quella differenziata dove si fa la raccolta porta a porta che poi il mio punto interrogativo è che noi, non si debba pagare (perché nell'ambito di molte realtà ormai fanno il porta a porta) un porta a porta che di fatto, non ce abbiamo quindi, un costo c'è questo fuori dubbio, ma non vorrei che fosse un costo che prevede un servizio che per il momento non abbiamo, soltanto questo. Non ho dubbi vi faccio una confidenza arrivati alla mia età, l'unica

certezza è l'incertezza quella, è l'unica certezza che abbiamo oggi. Vista la cifra, ho detto per me è una cosa indebita c'è qualcosa che non torna".

BOLOGNESI: "Se uno va a vedere queste cose sono temi da commissione, da trattare in temi specifici. Chiaramente i dubbi vengono a tutti ma ben venga la commissione e anche i nuovi consiglieri possono capire com'è strutturato il servizio questo mi sembra utile".

GASPARRINI: "Benissimo, perfetto. Ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto".

SINDACO: "Come vi ho spiegato prima, è il documento unico di programmazione che sostituisce la relazione previsionale e la relazione programmatica fatta con il precedente sistema. Il documento unico di programmazione è un documento corposo di 159 pagine ed è fatto di due parti: la parte strategica dove c'è la strategia del triennio e lì sopra li ritrovate tutte le linee di programma le trovate tutte nella parte strategica poi c'è la parte operativa che è divisa per missioni e programmi che le missioni porteranno avanti tanto per darvi un esempio, nel riepilogo generale delle spese per missione 2014/2015 e 2016 totale missione 01 che è "servizi istituzionali generali e di gestione" ha una previsione nel 2014 di 2.102.205 euro con 957.000 € già impegnati quindi globalmente una previsione di cassa di 2.291.000. Questo, per dirvi che all'interno del documento unico di programmazione ci si ritrova praticamente tutto il bilancio oltre alla parte strategica, nella parte operativa missioni e programmi che ogni missione) porta avanti. Questo, era un allegato al bilancio di previsione (riepilogo generale delle spese per missioni quindi, questo è un documento importante. E' il riferimento del prossimo triennio. Il decreto legge 118/2011 che ha stabilito il bilancio armonizzato prevede che il Dup dovrà essere presentato dalla Giunta entro il 31 luglio di ogni anno sarebbe come il DEF documento economico finanziario quindi la Giunta a regime, presenterà questo documento entro il 31 luglio, mentre il bilancio di previsione andrà approvato entro il 31.12.

Noi si spera che questo si possa verificare perché l'anno scorso abbiamo approvato il bilancio a giugno quest'anno, si approva alla fine di luglio, i primi sette mesi si sono fatti in dodicesimi cioè ogni mese si poteva spendere 1/12 di quello che si era speso nel bilancio precedente quindi, speriamo di andare a regime, perché avere il bilancio disponibile fin dall'inizio dell'anno sarebbe una gran cosa Noi ora, l'ultimo punto vedrete che c'è il DUP dal 2015 al 2017 ovviamente, gli anni 2015 e 2016 sono gli stessi attualmente, anche il 2017 essendo però un Comune sperimentale abbiamo la deroga perché si accavallano perché entro il 31 luglio si approva il Documento di programmazione 2014-2015 e 2016 mentre, avremmo dovuto presentare anche il 2015-2016 e 2017 ma per poter aprire il 2015 – 2016 e 2017 bisogna aver approvato il 2014- 2015 e 2016, per cui quello del 2014, 2015 e 2016 è in perfetta sintonia con tutta la spiegazione di bilancio e con tutto il bilancio 2015 e 2016 il 2017, è una previsione un po' più a più largo respiro. A regime, il documento unico di programmazione diventa il documento economico finanziario del Comune quindi l'equivalente praticamente del DEF del Governo".

Proposta N. 69 Del 15-07-14

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(DUP) PER IL TRIENNIO 2015, 2016 E 2017 AI SENSI

DEL D.LGS. 118/2011

N.
77

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella deliberazione C.C. n. 76 in data odierna;

VISTO che con Decreto MEF n. 92164 del 15/11/2013, il Comune di Vicchio è stato individuato tra le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione del nuovo sistema contabile ex D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'esercizio 2014, gli Enti sperimentatori del nuovo sistema contabile sono tenuti ad applicare il nuovo Principio di Programmazione, che vede la sua prima espressione nel Documento Unico di Programmazione che sostituisce quindi la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la necessità di approvare entro il 31 luglio 2014 il Documento Unico di Programmazione

2015 -2017 come disposto dallo stesso Principio di Programmazione;

ATTESO che l'avvio del riordino delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali non consente l'individuazione di nuove e diverse linee programmatiche per il triennio 2015-2017 rispetto a quelle presentate al Consiglio Comunale in sede di approvazione della manovra finanziaria 2014-2016 e del relativo Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2014-2016;

CONSIDERATO che questo processo, è peraltro condizionato fortemente in senso negativo dalla manovra finanziaria contenuta nel D.L. n.66/2014, perché ridimensiona fortemente le risorse finanziarie a disposizione del comparto delle Autonomie locali, con conseguente inevitabile impatto negativo che peserà fortemente sia sugli equilibri finanziari del bilancio 2014 e annualità successive, sia sulla sostenibilità degli obiettivi programmatici pluriennali definiti in materia di rispetto del Patto di stabilità interno;

VISTO infatti che il D.L. n. 66/2014 prevede una manovra complessiva di 2,1 miliardi di euro di cui 700 milioni di euro a carico delle amministrazioni centrali, e 1,4 miliardi di euro a carico del comparto Regioni ed Autonomie locali, con evidente impatto negativo sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sui servizi erogati, che pone altresì a rischio il rispetto degli obiettivi programmatici pluriennali relativi al patto di stabilità interno;

Ciò premesso,

UDITA la relazione della Giunta e la proposta del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015/2017 approvato con delibera n. 69 del 24/07/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.P.C.M. del 28/12/2011;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 76 in data odierna avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2014-2016 e de Bilancio di previsione 2014 - 2016. Ex D. Lgs. 118/2011 e DPCM del 28/12/2011.";

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 23.07.2014;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Con voti

Presenti n. 10

Voti Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015-2017 che, per le motivazioni esposte in premessa, consiste nella riconferma degli obiettivi strategici ed operativi già individuati e approvati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2014-2016 per gli anni 2015-2016 e nella riproposizione per l'esercizio 2017 di quanto attualmente definito sempre nel D.U.P. 2014-2016 per l'esercizio 2016, in relazione agli indirizzi di programmazione, alle risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali e umane necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi;

2) DI RISERVARSI l'adozione successiva di tutte le variazioni che si renderanno necessarie sia in

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

ordine alle linee programmatiche, sia agli obiettivi strategici e operativi, sia alle risorse a disposizione, una volta stabilmente definitosi il quadro normativo di riferimento e la portata effettiva delle misure di riduzione delle risorse finanziarie a disposizione del comparto delle Autonomie locali e, in particolare, dei Comuni soggetti al Patto di stabilità interno;

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000 con il seguente esito:

Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 7
Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Scarpi)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
GASPARRINI MARCO

Il Segretario Comunale
ZARRILLO ANTONIA